



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

**Commissione di studio in tema di
ordinamento penitenziario
e misure alternative alla detenzione**

Documento conclusivo

Relazione di sintesi

1. Il mandato consegnato dal decreto ministeriale di costituzione della Commissione “per elaborare una **proposta di interventi in tema di ordinamento penitenziario e in particolare di misure alternative alla detenzione**” riflette l’imperativo di affrontare la situazione di emergenza in cui versa attualmente il sistema carcerario italiano: le intollerabili condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari sono, con crescente intensità, motivo di denuncia e di condanna da parte di esponenti delle più autorevoli assise istituzionali e degli organi di giustizia nazionali ed europei.

La stessa Corte EDU ha individuato nel sovraffollamento e nel degrado delle carceri italiane un fattore di crisi strutturale del nostro sistema penitenziario ed una delle più significative e ricorrenti ipotesi di violazione da parte dell’Italia della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, segnatamente sotto il profilo della violazione dell’ art. 3-

La Corte costituzionale (sent. n. 279 del 2013) ha recentemente ammonito il legislatore affinché non tardi a porre mano alle riforme necessarie al ripristino di condizioni compatibili con i parametri costituzionali (vengono in rilievo in particolare gli artt. 2, 3, 27 comma 3, Cost.), che tutti si compendiano nel principio secondo cui «la dignità della persona [...] è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo, che il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale» (sent. n. 26 del 1999); principio ribadito anche dalla Corte di Strasburgo, secondo la quale le modalità del trattamento penitenziario non possono comportare, per il soggetto che vi è sottoposto, «une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention» (CEDU, Grande Chambre, Kudla /c. Polonia, sent. 26.10.2000).

Tale ingravescente situazione ha imposto l’esigenza di imprimere una decisa accelerazione al processo di riforma di quei settori dell’ordinamento penale e penitenziario che offrono le più promettenti potenzialità deflative del *prison overcrowding*, in tal modo favorendo, nel contempo, una detenzione più umana e dignitosa a quei soggetti che non possono aspirare a forme di esecuzione esterna al circuito penitenziario.

In questa direzione, del resto, si indirizzano da tempo gli auspici e i moniti del Capo dello Stato, ripresi dal Ministro della giustizia, per la introduzione di quegli strumenti normativi che possano porre rimedio, in tempi ragionevolmente brevi e in maniera strutturale, alla patologica situazione, ponendo le condizioni per “un sistema rispettoso del dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena e sui diritti e la dignità della persona”.

L'impegno della Commissione, ispirato da questi ineludibili obiettivi, si è profuso, pertanto, nella elaborazione di un'articolata proposta di possibili modifiche normative, ispirate dal convergente intento di fornire un contributo, di pronto e concreto impiego, nella prospettiva tanto di una incisiva riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena, quanto di un miglioramento del livello di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute.

Si illustrano qui le principali direttrici della riforma, che è ora portata all'attenzione del referente istituzionale; **per le singole proposte si rimanda al prospetto sinottico** che segue, in cui sono state riportate le norme vigenti, le norme risultanti dalle modifiche proposte e le note illustrative della *ratio* e degli effetti delle stesse.

2. Una priorità fortemente avvertita – anche alla luce delle prescrizioni imposte dalla Corte di Strasburgo nella sentenza *Torreggiani e al. /c. Italia* – è stata quella di assicurare una **migliore tutela dei diritti delle persone detenute**. Si è ritenuto di mantenere – ed anzi, rafforzare – il primo livello di tutela, non giurisdizionale, rappresentato dal diritto di reclamo riconosciuto ai detenuti ed agli internati e consistente nel diritto di avanzare doglianze, in forma orale o scritta, a diverse autorità, cui vengono aggiunte nuove figure, sia interne e sia esterne all'amministrazione. Ma, soprattutto, si è proceduto a formulare una nuova ipotesi di **reclamo giurisdizionalizzato** esperibile davanti al magistrato di sorveglianza, con l'intento di rispondere anche alle sollecitazioni della richiamata sentenza CEDU –, e precisamente alla prescrizione che fa obbligo al nostro Paese di introdurre, nel termine di un anno dalla data di definitività di tale sentenza, un ricorso interno, idoneo ad offrire un effettivo **rimedio preventivo** (rimozione immediata delle cause) e **compensativo** (una riparazione adeguata del pregiudizio subito), rispetto alle situazioni in contrasto con l'art. 3 CEDU.

La nuova disciplina stabilisce che il reclamo giurisdizionale venga trattato secondo lo schema procedimentale tipico previsto, per il procedimento di sorveglianza, dal combinato disposto degli artt. 666 e 678 c.p.p., con la partecipazione dell'amministrazione interessata al reclamo (si tratta, a seconda dei casi, della amministrazione penitenziaria o di quella sanitaria), che è così messa in grado di esporre le proprie osservazioni e richieste, comparendo direttamente in udienza o mediante la loro trasmissione per iscritto al magistrato di sorveglianza. Si è prevista la facoltà per il magistrato di sorveglianza, che ha accertato la grave violazione del diritto del detenuto, di emettere una pronuncia di natura accessoria che attiene alla compensazione in via equitativa del pregiudizio sino ad allora subito, quale “rimedio compensativo”. **Se le parti accettano** questa forma di “**equo indennizzo**”, resta preclusa l'azione civile intesa ad ottenere il risarcimento del danno e,

sostanzialmente, anche l'impugnazione del provvedimento per carenza di interesse delle parti che hanno prestato il consenso. A regime, la soluzione "equitativa" dovrebbe essere statisticamente piuttosto frequente, potendo rappresentare il punto di incontro dei contrapposti interessi dell'amministrazione penitenziaria (che eviterebbe il maggior danno di un risarcimento in sede civile) e del detenuto (che eviterebbe spese e lungaggini per coltivare l'azione civile): si tratta, dunque, di un epilogo che dovrebbe efficacemente coniugare l'esigenza di accertare le violazioni dei diritti dei detenuti, garantendone un equo ristoro, con l'esigenza di scongiurare estenuanti e laceranti contenziosi tra questi e l'amministrazione penitenziaria.

Al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale è stato anche previsto, da un lato, il **potere del magistrato di ordinare all'amministrazione** interessata **di porre rimedio** alla accertata sussistenza del pregiudizio oggetto del reclamo, assicurando in tal modo una tutela preventiva ed immediata; dall'altro, l'**efficacia di giudicato dell'ordinanza**, con cui il magistrato abbia accolto o respinto il reclamo, **nel giudizio civile per risarcimento del danno**.

È stato rafforzato, inoltre, l'istituto del **reclamo in materia disciplinare**: la novità più significativa concerne la **natura del sindacato** che il magistrato di sorveglianza può effettuare sul provvedimento disciplinare. Nella Commissione si sono manifestate differenti posizioni tra chi riteneva che la tutela giurisdizionale dovesse riguardare anche i **profili di merito**, al fine di assicurare la più piena protezione ai diritti dei detenuti e degli internati, e chi, viceversa, riteneva che il reclamo *in subiecta materia* dovesse riguardare soltanto **profili di legittimità**, onde evitare una eccessiva ingerenza della magistratura di sorveglianza nell'esercizio del potere disciplinare spettante all'autorità penitenziaria. Si è infine approdati ad una mediazione, nel senso di **estendere anche ai profili di merito la tutela giurisdizionale** in ambito disciplinare, ma soltanto **per le sanzioni più gravi** (isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni ed esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni). Tale soluzione sembrerebbe poter anche esercitare una indiretta efficacia dissuasiva nei confronti dell'Amministrazione, che sarà verosimilmente indotta a ricorrere alle sanzioni più gravi solo quando i presupposti di fatto potranno resistere al controllo, anche nel merito, dell'autorità giurisdizionale.

Una novità di tutto rilievo, sul fronte dell'effettività delle decisioni della magistratura di sorveglianza, è costituita dalla possibilità, per l'interessato, di promuovere il **giudizio di ottemperanza** ai sensi dell'art. 112 del Codice del processo amministrativo (in tale prospettiva muovono altresì le coerenti modifiche proposte agli artt. 112, 113 e 114 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104).

3. La Commissione ha ritenuto, inoltre, non più differibile il riallineamento dell'asse normativo alle coordinate costituzionali della finalità rieducativa della pena: finalità con la quale è apparso inconciliabile un sistema di esecuzione penale, come l'attuale, incentrato su percorsi differenziati, sotto il profilo trattamentale e di accessibilità alle forme di esecuzione alternativa al carcere, in ragione del "tipo di autore", identificato unicamente sulla base del reato oggetto della condanna o della recidiva. In questa prospettiva, si è intervenuti con proposte di modifica o **soppressione** delle disposizioni che compongono l'imponente sistema di **preclusioni** normative **all'accesso ai c.d. "benefici penitenziari"**, stratificatesi a seguito dei numerosi provvedimenti di legislazione securitaria.

Si iscrive in questa prospettiva di riforma anche la **eliminazione del divieto assoluto di** concessione di qualsiasi **misura alternativa** al condannato che abbia subito la **revoca della detenzione domiciliare**. Anche tale divieto, infatti, appare di dubbia compatibilità con una concezione rieducativa dell'esecuzione penale, specie alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, alla cui stregua è in contrasto con la finalità rieducativa della pena ogni preclusione di natura assoluta all'accesso ai benefici penitenziari, che non lasci al giudice di sorveglianza la possibilità di verificare se le caratteristiche della condotta e la personalità del condannato giustificano la regressione trattamentale imposta in seguito alla revoca di una precedente misura alternativa al carcere (Corte cost., sent. n. 189/2010).

Da rilevare, in linea generale, che la possibilità di ammettere alle misure alternative i soggetti meritevoli, rimuovendo generalizzati sbarramenti preclusivi, non soltanto favorisce un "deflusso" di popolazione penitenziaria, ma incide *de futuro* sul numero degli ingressi (oltre che sulla complessiva sicurezza sociale), se è vero che il condannato che espia la pena in carcere recidiva nel 68,4% dei casi, laddove chi ha fruito di misure alternative alla detenzione ha un tasso di recidiva del 19%, che si riduce all'1% tra coloro che sono stati inseriti nel circuito produttivo.

4. Sempre nella prospettiva di favorire l'espiazione della pena in forme alternative al carcere, si colloca la proposta di estendere l'utilizzo del c.d. **"braccialetto elettronico" quale modalità di esecuzione di tutti i benefici penitenziari extramurari**, che il giudice della sorveglianza non avrebbe concesso, senza la possibilità di adottare questa ulteriore modalità di controllo (art. 58-*quinquies*). Si è consentito, altresì – con l'obbligatorio utilizzo di tali strumenti – l'applicazione della detenzione domiciliare di durata infrabiennale anche ai condannati per taluno dei reati di cui all'art. 4-*bis*, commi 1-*ter* e 1-*quater*. La previsione avrebbe sicura efficacia deflativa in quanto consentirebbe l'accesso alla misura della detenzione domiciliare di numerosi condannati, che oggi ne sono esclusi, ogniquale volta la prognosi del giudice sia, nel caso specifico, positiva. Allo stesso

tempo, consentirebbe di mantenere il trattamento più severo voluto dal legislatore nei confronti dei condannati per i delitti *ex art. 4-bis*, commi 1-*ter* e 1-*quater*.

5. Una posizione di rilievo assume la proposta di intervento sull'art. 47 della legge n. 354/75, vera norma-cardine del sistema di esecuzione penitenziaria. La proposta mira, tra l'altro, a rimodulare la "competenza cautelare" del magistrato di sorveglianza, con il fine, per un verso, di ampliarne la portata (introducendo la possibilità di **applicazione provvisoria dell'affidamento in prova**) e di precisarne, per l'altro, l'ambito di operatività, coincidente con i casi in cui ricorrano il *periculum in mora* derivante dalla protrazione dello stato detentivo e il *fumus boni juris* in ordine alla probabile fondatezza della domanda proposta. In tal modo, la disposizione in esame – estesa alla misura della semilibertà - si allinea alla disciplina di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, come recentemente introdotta con il D.L. n. 78/13, conv. dalla L. n. 94/13. Con tale proposta, si intende anche evitare che il condannato trascorra un periodo in totale libertà, in assenza di vincoli di qualsivoglia natura (prospettiva che, attualmente, sconsiglia sovente l'adozione del provvedimento "cautelare") a fronte dell'effetto positivo che deriva, per contro, dall'avvio immediato della misura alternativa, tenuto conto della prossimità del fine pena. Si è anche stabilito che, qualora la prova abbia sortito **esito positivo**, all'estinzione della pena dovrebbe coerentemente conseguire **l'inapplicabilità della misura di sicurezza** ordinata in sentenza, senza necessità di ulteriore verifica da parte del magistrato di sorveglianza in ordine alla pericolosità sociale del reo, come invece impone l'attuale normativa.

6. Di ampia prospettiva è la proposta di intervento sulla disciplina del **procedimento di sorveglianza**, riservando la procedura a maggiore tasso di giurisdizionalità alle materie per le quali si procede con le più garantite forme di cui all'art. 666 c.p.p. (poiché involgenti più direttamente profili afferenti a diritti fondamentali, quali la libertà personale) ed estendendo alle materie di competenza del magistrato di sorveglianza la più snella e semplificata procedura camerale di cui all'art. 69-bis della legge n. 354/75. La **semplificazione della procedura dinanzi al magistrato di sorveglianza**, prevista da tale norma, ha indubbiamente riscosso un successo pratico, consentendo la definizione di un numero di procedimenti che non sarebbe stato possibile raggiungere con le forme procedurali dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza. Nella medesima direzione di **riduzione dei tempi processuali e di semplificazione procedurale** vanno due ulteriori interventi, concernenti la gestione delle misure alternative nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi e l'eliminazione dell'obbligatoria richiesta del parere al Pubblico Ministero nei procedimenti in materia di liberazione anticipata.

7. Nell'ottica di agevolare, sia pure indirettamente, l'accesso dei condannati e degli internati alle misure alternative alla detenzione, sono state previste modifiche volte a **facilitare i percorsi amministrativi** che innervano la disciplina **del trattamento** penitenziario dei soggetti custoditi presso gli istituti penitenziari e a propiziare l'**abbattimento dei tempi di decisione**.

Sul versante del recupero dell'efficienza del trattamento penitenziario, l'esigenza di riorganizzare i percorsi amministrativi di gestione ordinaria della vita all'interno degli istituti di pena per ridurre i tempi di risposta ed accrescere l'efficienza complessiva del sistema, nell'ottica del progressivo miglioramento del grado di tutela dei diritti fondamentali della persona detenuta, ha suggerito una **razionalizzazione delle competenze in tema di autorizzazioni** al compimento di determinati atti rilevanti nella gestione amministrativa ordinaria, mediante una più precisa distribuzione delle stesse fra diversi uffici giurisdizionali, la magistratura di sorveglianza e l'amministrazione penitenziaria. Si è proceduto ad una organica sistemazione della materia relativa alle autorizzazioni ai **ricoveri esterni** all'istituto penitenziario per ragioni di salute, introducendo, anche, per i casi di urgenza, la possibilità che il ricovero sia disposto dalla direzione dell'istituto penitenziario, salva la ratifica dell'autorità giudiziaria, cui la relativa competenza resta comunque attribuita, trattandosi di atti incidenti sul diritto alla salute presidiato dal disposto costituzionale (art. 32, Cost.). L'intervento proposto potrebbe ragionevolmente conseguire – con la riduzione dei passaggi procedurali - non trascurabili risultati sotto il profilo dell'efficienza del servizio, soprattutto laddove esso consente una rapidità esecutiva connessa ad esigenze di salute del detenuto; e correlativamente potrà efficacemente comportare un risparmio di energie amministrative in termini di impegno delle cancellerie degli Uffici di sorveglianza.

Di cospicuo rilievo risulta anche lo snellimento del procedimento relativo al “governo” della misura dell'affidamento in prova, operato mediante l'**attribuzione al direttore dell'UEPE della possibilità di autorizzare limitate deroghe alle prescrizioni** della misura alternativa: si codifica una “buona prassi” già sperimentata presso alcuni Uffici di sorveglianza, recepita in una recente Risoluzione del C.S.M., in rapporto a determinate esigenze dei soggetti affidati (es. salute o giustizia), e mira – senza operare alcun stravolgimento dell'assetto organizzativo vigente - a conseguire alcuni importanti risultati. Anzitutto, un miglioramento della tempistica del servizio per l'utenza riguardo alla gestione delle piccole esigenze quotidiane dell'affidato (evitando l'attuale, macchinoso passaggio dell'istanza dall'UEPE all'ufficio di sorveglianza, la registrazione dell'istanza medesima, l'autorizzazione del magistrato, la trasmissione della stessa all'UEPE e la comunicazione della decisione da parte dell'UEPE all'affidato). In secondo luogo, non trascurabili economie, tenuto conto che un solo Ufficio di sorveglianza di medie dimensioni rilascia, ogni anno,

oltre un migliaio di temporanee deroghe alle prescrizioni. Le esigenze di controllo e coordinamento sono, in ogni caso, assicurate dall'informativa periodica da parte dell'UEPE al magistrato di sorveglianza. Ad analoghe finalità di razionalizzazione e di abbattimento dei tempi di risposta rispondono gli interventi in tema di autorizzazioni ai colloqui, ai permessi ordinari e alla corrispondenza telefonica, nonché in tema di impiego degli assistenti volontari.

8. La Commissione ha ritenuto di non potere adeguatamente affrontare il problema dell'intollerabile degrado delle condizioni dei nostri penitenziari senza estendere la propria riflessione critica al tema della **custodia cautelare in carcere** e delle sue possibili alternative. Il 46% della popolazione penitenziaria è costituito da imputati: una percentuale sicuramente eccessiva, anche a voler tener conto delle peculiarità del nostro sistema processuale, caratterizzato da tre gradi di giudizio, e dalla presunzione di non colpevolezza fino alla definitività della sentenza di ultima istanza.

Il dato, oggettivamente allarmante anche al netto delle considerazioni fatte, non è sfuggito, come è noto, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che, nella sentenza *Torreggiani e ad. /c. Italia*, non ha potuto non trarne motivo di preoccupazione tanto da sentire la necessità di ribadire l'invito, anche in chiave di deflazione della popolazione carceraria, ad una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere. Ha ricordato, la Corte, come “**l'applicazione della custodia cautelare e la sua durata dovrebbe essere ridotte al minimo compatibile con gli interessi della giustizia**” e come ciò dovrebbe indurre gli Stati a favorire “un uso più ampio possibile delle alternative alla custodia cautelare quali ad esempio l'obbligo, per l'indagato, di risiedere ad indirizzo specificato, il divieto di lasciare o di raggiungere un luogo senza autorizzazione, la scarcerazione su cauzione, o il controllo e il sostegno di un organismo specificato dall'autorità giudiziaria”, senza, per altro, dimenticare l'opportunità di “valutare attentamente la possibilità di controllare tramite sistemi di sorveglianza elettronici l'obbligo di dimorare nel luogo precisato”. Le parole dei giudici di Strasburgo riecheggiano – in modo particolarmente significativo – le affermazioni già contenute, da ultimo, nel “Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia nel settore della detenzione” (Com (2001) 327), approvato in via definitiva dalla Commissione europea il 14 giugno 2011. Pur nella consapevolezza che una effettiva inversione di tendenza non sarà possibile senza un cambiamento culturale, anche tra gli operatori del diritto, in particolare pubblici ministeri e giudici, la Commissione ritiene improcrastinabili alcuni interventi correttivi sulla vigente normativa.

Il lavoro di revisione critica si è sviluppato lungo alcune direttrici principali. *In primis*, quella di “purgare” la vigente normativa processualpenalistica da tutti quegli **automatismi legislativi** (espressi nella forma, ora, dell'obbligo di adozione della misura cautelare massima; ora,

del divieto di applicazione di misure cautelari meno afflittive) – iniettati nel *sistema* dalle novelle di matrice securitaria succedutesi in questi ultimi anni – manifestazioni di un “*favor carcerationis*” incompatibile con quel principio del “minimo sacrificio necessario” che deve improntare di sé l’intera disciplina in materia di privazione della libertà personale *ante iudicium*. L’obiettivo comune a tutte le proposte si sono collocate questa linea appare essere quello di restituire al giudice il potere-dovere di individuare – in esito ad una valutazione condotta caso per caso sulla base dei principi generali di adeguatezza e proporzionalità – la misura più idonea rispetto alle specificità della fattispecie concreta.

Centrale, in questo senso, la scelta compiuta in ordine alla previsione contenuta nel secondo e terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 c.p.p., che, come è noto, impone il carcere obbligatorio come unica misura applicabile nei confronti dei soggetti raggiunti da gravi indizi in ordine a taluni delitti particolarmente gravi. La Commissione, pur condividendo – secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale - le ragioni che giustificano un regime differenziato in materia cautelare con riguardo ai procedimenti per delitti di mafia in senso stretto (per le connotazioni strutturali e criminologiche, assolutamente peculiari di tale fenomeno criminale, tali da differenziarlo da qualsiasi altro), ritiene che anche in relazione a questa situazione vada superato il modello imperniato su presunzioni assolute (sostituibile con la previsione di una duplice presunzione *iuris tantum*, sia rispetto all’*an*, sia rispetto al *quantum* del *periculum libertatis*). Alla prospettiva di una ripermetrazione normativa del ricorso alla carcerazione preventiva entro i confini della stretta necessità si è ritenuto di affiancare un contestuale potenziamento delle misure non custodiali. Ciò deve, secondo la Commissione, passare sia attraverso interventi volti a rendere più incisive le misure oggi previste, sia ampliando il ventaglio delle possibili alternative cautelari. Sotto il primo profilo, si è proposto di rilanciare l’uso, attualmente sottodimensionato, delle **misure interdittive**, parificando il loro regime di durata, oggi previsto entro limiti ingiustificatamente mortificanti, a quello dettato per le misure coercitive non custodiali. Sul secondo versante, gli interventi individuati sono stati molteplici e diversificati. Si è, anzitutto, previsto di istituzionalizzare la possibilità – attualmente consentita soltanto in relazione a peculiari e tassative situazioni – di **applicazione cumulativa** nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto **di più misure cautelari**. Si è proposto, altresì, di consentire l’adozione degli **strumenti di controllo a distanza** – previo giudizio positivo del giudice in ordine alla disponibilità degli stessi e alla loro idoneità rispetto alle specifiche esigenze cautelari, nonché con il consenso dell’interessato – congiuntamente, non solo, agli arresti domiciliari (come stabilisce oggi l’art. 275-*bis* c.p.p.), ma a qualsiasi misura coercitiva diversa dal carcere.

9. La Commissione evidenzia, inoltre, l'opportunità di apprestare strumenti cautelari ulteriori, nell'ottica di addivenire ad un ventaglio di opzioni, anche sinergicamente utilizzabili, che consenta di minimizzare l'utilizzo di misure di matrice carceraria.

In tale prospettiva si inserisce la proposta di introduzione dell'**istituto della “prestazione di cauzione”**. Tale strumento, già presente in molti ordinamenti europei, è implicitamente ammessa dalla stessa CEDU (artt. 5 § 3 Cedu e 9 § 3 Pidcp), prevedendo che la rimessione in libertà della persona privata della libertà personale *ante iudicatum* possa essere subordinata a non meglio specificate «guarantees» (rimesse alle singole legislazioni interne), «che assicurino la comparizione della persona all'udienza». Una Raccomandazione europea (R(80)11, del 27 giugno 1980) contempla espressamente la «prestazione di una cauzione o di altre garanzie da parte della persona, tenuto conto delle sue risorse» (provision of bail or other forms of security by the person concerned, having regard to his means), nonché la «prestazione di una garanzia da parte di un terzo» (provision of surety). Nello stesso senso, ancor più specificamente, il § 12 dell'Appendice alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa R (99) 22, del 30 settembre 1999. Di «scarcerazione su cauzione» parla infine – come si è ricordato – la sentenza “Torreggiani”, annoverandola tra le alternative alla custodia cautelare in carcere.

Sul piano tecnico, la proposta prevede l'introduzione dell'art. 283-*bis* c.p.p., in cui la «prestazione di cauzione» è costruita quale misura cautelare autonoma, avente per oggetto il deposito di una somma di denaro, generalmente rateizzabile, commisurata alle condizioni economiche dell'imputato ed alla gravità del fatto.

La «prestazione di cauzione» costituirà misura cautelare applicabile da sola ovvero congiuntamente alle altre misure cautelari personali diverse dalla custodia cautelare in carcere ed in luogo di cura, con l'intento di “rinforzare” il sistema cautelare medio-basso senza dover ricorrere necessariamente alla custodia carceraria

10. Con riguardo alla **durata della custodia cautelare in carcere**, la Commissione ritiene senz'altro urgente un più ampio ripensamento della attuale disciplina, anche per raccogliere le autorevoli sollecitazioni sovranazionali. Si tratta di predisporre meccanismi in grado di assicurare che la durata del carcere cautelare si avvicini a quella strettamente indispensabile, o comunque di efficacemente controllare e reprimere gli abusi. In via immediata, mancando i tempi tecnici (cfr. oltre, par. 13) per elaborare strumenti procedurali che presentano complesse implicazioni, la Commissione si è limitata a prevedere l'estinzione della custodia in carcere (ferma l'adottabilità di altra misura) allorquando essa abbia raggiunto una misura pari ai due terzi della pena concretamente

irrogata, ancorché soggetta a impugnazione, nel rispetto di quel principio di proporzionalità che deve guidare non solo la scelta iniziale della misura, ma anche il mantenimento della stessa.

11. Si propone di **estendere l'utilizzo del collegamento audiovisivo** nell'intento di conseguire cospicue economie di tempo e di risorse, cercando di evitare restrizioni dei diritti dei detenuti. Attualmente, l'interessato ristretto fuori dalla circoscrizione del giudice viene sentito dal magistrato di sorveglianza "prima del giorno dell'udienza": adempimento quasi burocratico non avendo il magistrato cognizione della *res iudicanda*. Si propone, in questi casi, di realizzare un **contatto diretto dell'interessato con il suo giudice**, sia pure **mediante collegamento audiovisivo**. Si ritiene, in tal modo, di meglio tutelare le garanzie del detenuto assicurando la possibilità di far valere le proprie ragioni direttamente – sebbene in videoconferenza - al giudice dell'esecuzione che procede, in luogo dell'attuale "rogatoria interna" con il magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, recependo anche un orientamento giurisprudenziale in tal senso. Sono fatte salve le possibilità sia di far assumere le dichiarazioni dell'interessato dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, nel caso in cui non siano disponibili mezzi tecnici idonei all'attivazione della videoconferenza, sia di disporre la traduzione in aula, ove il giudice lo ritenga necessario.

Ad analoghe finalità di razionalizzazione risponde la proposta di modifica del primo comma dell'art. 146-bis del D.Lgs. n. 271/1989, che rende possibile, per il giudice, di attivare il **procedimento di partecipazione a distanza al dibattimento** in due ulteriori ipotesi: con riferimento agli imputati per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 *bis*, nonché nell'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4 c.p.p., anche quando si proceda nei loro confronti per fatti diversi; e quando sussistano specifiche esigenze di sicurezza connesse allo stato di detenzione, anche sulla base di richiesta dell'Amministrazione penitenziaria che dia conto di concreti pericoli: si pensi, a titolo esemplificativo, al rischio di evasione connesso alla traduzione, ovvero all'inopportunità dell'assegnazione del detenuto in istituti prossimi alla sede di giustizia per comportamenti che abbiano destabilizzato l'ordine e la sicurezza penitenziaria.

12. L'analisi della Commissione ha, infine, riguardato alcune specifiche disposizioni di leggi speciali, segnatamente il **Testo unico in materia di stupefacenti** (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) e il **Testo unico di immigrazione** (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), nell'intento di rimodularne la disciplina in chiave agevolatrice del processo di graduale deflazione penitenziaria, allineando l'ordinamento domestico alle direttive europee e alle convenzioni internazionali cui il nostro Paese ha aderito, consentendo un'applicazione più razionale delle misure cautelari ed agevolando il

ricorso a strumenti di controllo della persona indagata o imputata diversi da quello della restrizione carceraria.

Con riferimento all'intervento sul primo compendio normativo, si è assunto, quale punto di partenza, la constatazione dell'**altissima incidenza percentuale dei soggetti ristretti per reati in materia di stupefacenti** sull'intera popolazione detenuta (che rappresentano quasi il 40% del totale). Si propone, anzitutto, un articolato intervento teso a configurare un **trattamento sanzionatorio più equilibrato dell'attuale**, di cui è generalmente riconosciuta l'irragionevole eccessività. Un particolare rilievo riveste, altresì, l'introduzione di una autonoma fattispecie di reato in luogo dell'ipotesi attenuata "di non lieve entità", prevista dall'art. 73, comma 5 T.u. stupefacenti, con l'intento di sottrarla al giudizio di comparazione tra circostanze, che allo stato comporta - in alcuni non infrequenti casi - risultati sanzionatori ingiustificatamente pesanti. Sul versante esecutivo della pena, viene estesa la possibilità di applicare **l'affidamento "terapeutico" al condannato tossicodipendente**. Si propone, inoltre, di applicare tale istituto anche **ai soggetti internati**, al fine di non interrompere un eventuale progetto di recupero già attivato nel corso dell'espiazione della condanna, che vanificherebbe inevitabilmente l'effetto risocializzante e riabilitativo del percorso intrapreso di uscita dalla dipendenza.

Riguardo alla **normativa sugli stranieri**, oltre alla riduzione della possibilità di adottare la misura custodiale anche per i delitti previsti dal Testo unico immigrazione, si suggerisce **l'aumento a tre anni del limite di pena per l'espulsione** a titolo di sanzione alternativa al carcere: attraverso un ampliamento della platea dei potenziali destinatari della misura e l'adozione di un più efficace coordinamento degli organi coinvolti nell'iter procedurale, si punta ad accrescere il tasso di applicazione dell'istituto, con auspicabili, significativi effetti sulla riduzione del sovraffollamento degli istituti penitenziari, considerato che, secondo le statistiche elaborate dal Ministero della giustizia, al 30 luglio 2013, nelle strutture penitenziarie italiane erano presenti 22.812 stranieri (di cui all'incirca 18.000 non "comunitari"). Ma anche ove approvata, una tale modifica non sortirebbe gli auspicati effetti deflativi se non si interverrà – come si propone – sul versante amministrativo e procedimentale per una **tempestiva identificazione del detenuto straniero**, che consenta di dare immediata applicazione all'istituto dell'espulsione non appena ne maturino i presupposti.

13. Il limitato tempo a disposizione non ha consentito alla Commissione di affrontare taluni temi molto importanti, dei quali si vuol qui dare telegrafica segnalazione, a mo' di punti programmatici di **un'agenda ideale per un ulteriore sforzo riformistico**. Sempre tenendo distinte le problematiche connesse al carcere per i condannati da quelle riguardanti il carcere per gli imputati, si possono individuare linee di intervento, anche se di complessità e di incidenza diverse, tutte

estremamente significative per un riallineamento del nostro sistema carcerario rispetto ai parametri della Costituzione, della Convenzione europea e, prima ancora, di etica civile.

Basti pensare, rimanendo sul terreno dell'**esecuzione penale**, ad un catalogo che annoveri tra le principali ipotesi di riforma:

- a) revisione della disciplina relativa alle condizioni di accesso alle misure alternative alla detenzione, secondo un più nitido criterio di **gradualità trattamentale**;
- b) **soppressione** di **automatismi** e preclusioni che impediscano l'individualizzazione del trattamento rieducativo;
- c) rimeditazione politico-sistematica dell'attuale **art. 4-bis ord penit.**;
- d) rivisitazione del sistema delle **misure di sicurezza**, anche in considerazione della nuova normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari;
- e) maggiore valorizzazione del **lavoro**, in ogni sua forma, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale;
- f) previsione di un più ampio ricorso al contributo del **volontariato** sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli Uffici di esecuzione penale esterna;
- g) potenziamento dell'impiego degli **strumenti informatici** sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa; sia per favorire le relazioni personali e familiari; sia per finalità di arricchimento professionale e culturale del detenuto;
- h) eliminazione dal sistema delle ipotesi di c.d. **ergastolo ostativo**, cioè di situazioni in cui il fine pena coincide necessariamente con il fine vita;
- i) razionalizzazione della disciplina in tema di **detenzione domiciliare**, oggi frammentata in troppe ipotesi e sottoipotesi;
- j) ripensamento della misura della **semilibertà**, nel senso di aumentarne i margini di concedibilità, ma anche gli strumenti di controllo del detenuto nella parte extracarceraria della giornata (ad es. con strumenti di monitoraggio elettronico).

Un'attenzione particolare andrebbe riservata, poi, allo studio di **una risposta "compensativa" per l'illegittimo pregiudizio subito in violazione dell'art. 3 CEDU, diversa dall'indennizzo economico**: si potrebbe prevedere una forma di riparazione che consista in una congrua riduzione della pena detentiva ancora da scontare. Si tratta di un rimedio che la Corte europea ha già preso in considerazione, trattando un caso omologo di sovraffollamento carcerario, in una recente pronuncia (sent. Ananyev contro la Russia del 10 gennaio 2012, cui "la Torreggiani" significativamente rinvia più volte). Vi si afferma che «*a mitigation of sentence*» può essere «*a form of compensation*», ricordando che la Corte ha riconosciuto in molte pronunce, ivi richiamate (§222),

l'adeguatezza del meccanismo di riduzione della pena apprestato da alcuni Stati come strumento riparativo per l'irragionevole durata del processo (rimedio già sperimentato, ad esempio, nell'ordinamento tedesco per indennizzare il condannato dell'eccessiva durata del suo processo).

Si potrebbe, quindi, proficuamente lavorare intorno ad una specifica ipotesi, nell'ambito del procedimento per la tutela dei diritti dei detenuti dinanzi alla magistratura di sorveglianza, che dia la facoltà al detenuto che ha subito un trattamento inumano o degradante in violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di chiedere, a titolo di riparazione, una **congrua riduzione della pena eventualmente residua**, secondo un coefficiente di "sconto", sulla falsariga di quanto previsto per la liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 ord. penit..

In un orizzonte ancora più ampio, si potrebbe operare una riflessione riguardante i rapporti tra fase di cognizione e fase di esecuzione. In realtà, tra le due fasi esiste già una sorta di relazione osmotica: le scelte difensive compiute nel processo di cognizione sono calibrate sulle opzioni poi praticabili in sede di esecuzione. La tendenza di diritto penale sostanziale, poi, è nel senso di anticipare al momento della sentenza l'applicazione di alcune sanzioni ora previste come misure alternative alla detenzione nella fase esecutiva della pena. Sembra giunto il momento, anche senza necessariamente operare la radicale opzione di un processo (unico, ma) bifasico, di tessere una attenta rete di raccordi funzionali tra l'epilogo del processo penale e la fase dell'esecuzione, in modo che questa raccolga un testimone, cioè un patrimonio di conoscenze e di scelte, da portare a più consapevoli e compiute conseguenze.

Venendo al versante della **custodia cautelare in carcere**, si avverte senz'altro la necessità, alla luce di talune distorsioni giurisprudenziali, di procedere ad una più puntuale messa a punto dei **presupposti della misura cautelare** in modo da scongiurare il rischio che questa finisca per assolvere il compito, improprio e incostituzionale, di sospingere il recluso verso una collaborazione, quando non addirittura quello di espiazione anticipata di una pena che si prevede incerta e, comunque, lontana nel tempo. Ma il profilo più carente nella disciplina normativa della materia *de qua*, è costituito dalla mancanza di reali **antidoti all'evenienza che la custodia cautelare in carcere**, legittimamente disposta, **si protragga senza necessità** e, quindi, illegittimamente. La giurisprudenza della Corte europea ha già richiamato l'attenzione sulla necessità di prevedere meccanismi idonei ad evitare che nel procedimento non si registrino ingiustificate stasi quando l'indagato o l'imputato è detenuto. La Commissione ha avviato una discussione su questi temi individuando almeno due possibilità di intervento, che potrebbero agire anche sinergicamente: prevedere che dopo un breve termine dall'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ad es. trenta giorni, il p.m. debba o chiedere il giudizio, o scarcerare o rivolgersi al

Tribunale del riesame per avere una proroga della custodia in carcere; istituire controlli d'ufficio periodici sulla inevitabilità della protrazione della custodia e sulla speditezza dello svolgimento del procedimento. La discussione, appena avviata, richiede un approfondimento particolare, molte essendo le implicazioni “politiche” e, soprattutto, tecniche delle scelte in questa materia.

PROPOSTE DI RIFORMA

Quadro sinottico suddiviso per testi normativi:

Legge 26 luglio 1975, n. 354.

Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà p. 1

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà p. 44

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

Codice di procedura penale p. 56

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale p. 89

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza..... p. 92

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero p. 107

Allegato 1

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Codice del processo amministrativo p. 112

Legenda

Nella PRIMA COLONNA è riportato il testo vigente della disposizione normativa su cui si intende intervenire. Il carattere *corsivo* indica le parti soggette a proposta di modifica, la soppressione di parole o parti di testo è indicata con il carattere ~~barrato~~.

Nella SECONDA COLONNA è riportata la disposizione normativa come risulterebbe se venissero recepite le modifiche proposte dalla Commissione.

Il carattere **neretto** indica le parti interpolate o aggiunte. L'intervento ablativo riguardante un intero articolo o comma viene segnalato con la parola “**soppresso**”.

Nella TERZA COLONNA sono riportate sintetiche considerazioni illustrative delle modifiche proposte.

Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n. 354.

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 11 Servizio sanitario 1. Ogni istituto penitenziario é dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria. 2. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza, dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte d'appello, nel corso degli atti preliminari al	Art. 11 Servizio sanitario 1. <i>Identico</i> 2. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, gli imputati sono trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, con ordinanza del giudice che procede. Se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Dopo la sentenza definitiva di condanna, provvede il magistrato di sorveglianza.	L'art. 11 della legge di ordinamento penitenziario costituisce la norma cardine per la gestione delle esigenze sanitarie della popolazione detenuta, quale strumento per assicurare, attraverso il contatto dei soggetti ristretti con le strutture ospedaliere esterne, la tutela del diritto fondamentale alla salute, particolarmente esposto al rischio di compromissione per le attuali condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari. Nella prospettiva di accrescere l'efficienza dell'istituto dei c.d. "ricoveri esterni", la proposta di intervento concerne anzitutto la modifica del comma 2, con l'intento di razionalizzare la complessiva disciplina della competenza al rilascio delle autorizzazioni in materia di ricoveri in luoghi esterni di cura, la cui l'attuale disciplina, ripartita tra le disposizioni di matrice penitenziaria (legge 26.7.1975, n. 354 e d.p.r. 30.6.2000, n. 230) e quelle del codice processuale penale (art. 240 disp. att. c.p.p.), ha spesso originato dubbi interpretativi, non di rado causa di disservizi e ritardi applicativi. Dal punto di vista sistematico, l'intervento è informato al principio per cui la competenza, ai fini dell'intervento nei confronti dei soggetti detenuti, si distribuisce con riferimento alla loro posizione giuridica,

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
giudizio dinanzi alla corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.	2-bis Il provvedimento può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza ed è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato. La competenza per la modifica e la revoca è determinata a norma del comma 2. 2-ter Nei casi di urgenza, il provvedimento è adottato dal direttore dell'istituto e comunicato senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.	con attivazione del giudice procedente nei confronti dei soggetti imputati e della magistratura di sorveglianza in relazione ai detenuti condannati e internati. La riformulazione del comma 2 si attua con il recepimento materiale della dizione normativa dell'art. 279 c.p.p., seguendo la prospettiva già tracciata dal legislatore con riguardo alla disciplina dell'art. 18-ter, comma 3, lett. b), in tema di controlli della corrispondenza dei detenuti. E' stato, inoltre, inserito il riferimento alla tipologia di provvedimento adottato (l'ordinanza, seguendo, anche in questo caso, la precedente opzione legislativa - v. art. 240 disp. att. c.p.p.), in considerazione della natura dei valori costituzionali implicati. La riscrittura del comma 2 dell'art. 11 importa la correlativa proposta di soppressione dell'art. 240 disp. att. c.p.p., non più coerente con l'assetto emergente in tema di distribuzione della competenza, laddove il nuovo comma 2-bis dell'art. 11 riproduce materialmente il comma 2 della disposizione codicistica abrogata. Il comma 2-ter di nuovo conio recepisce il contenuto dispositivo dell'attuale comma 3, con riferimento alla opportuna possibilità di adozione del provvedimento di ricovero da parte della direzione penitenziaria, nei casi di urgenza. Il comma 3 introduce la regola generale per cui, quando non ricorre il pericolo di fuga, il
3. L'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma precedente può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale. 4. Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza giustificato motivo é punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. 5. All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo	3. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura non sono sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale. 4. <i>Identico</i> 5. <i>Identico</i>	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria é prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati. 6. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. 7. I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale. 8. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. 9. Alle madri é consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. 10. L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa	6. <i>Identico</i> 7. <i>Identico</i> 8. <i>Identico</i> 9. <i>Identico</i> 10. <i>Identico</i>	detenuto, nel corso del ricovero in luogo esterno di cura, non è sottoposto a piantonamento, salvo che ciò si palesi necessario a tutela della sua incolumità personale.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
con la regione e secondo gli indirizzi del ministero della <i>salute</i>. 11. I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati é necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado. 12. Il medico visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti. 13. Il medico riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al ministero della salute e a quello della giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.	11. <i>Identico</i> 12. <i>Identico</i> 13. <i>Identico</i>	
Art. 14-bis Regime di sorveglianza particolare. 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati: a. che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b. che con la violenza o minaccia	Art. 14-bis Regime di sorveglianza particolare. 1. <i>Identico</i>	L'aggiunta del comma 7 all'art. 14-<i>bis</i> è volto ad armonizzare la disciplina di impugnazione del regime di sorveglianza particolare (di competenza del tribunale di sorveglianza e non del magistrato di sorveglianza) alla materia dei reclami e alle proposte in tema di tutela dei diritti dei detenuti: va qui reintrodotta il termine di 10 gg. per impugnare, stante la suggerita abrogazione dell'art. 14-<i>ter</i>. Va segnalato infine che, estendendo la procedura dell'art. 35-<i>bis</i> a questa materia, si prevede anche per questa fattispecie la possibilità della

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c. che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti. 2. Il regime di cui al precedente comma primo é disposto con provvedimento motivato della amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80. 3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare é disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede. 4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine la amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade. 5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà.	2. <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i> 4. <i>Identico</i> 5. <i>Identico</i>	liquidazione di un equo indennizzo.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza. 6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo é comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.	6. <i>Identico</i> 7. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Al procedimento di reclamo, si applicano le disposizioni dell'art. 35-bis.	
<i>Art. 14-ter</i> <i>Reclamo</i> 1 Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. 2 Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo. 3 Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico	<i>Art. 14-ter</i> <i>Reclamo</i> Soppresso	La soppressione della previsione del reclamo in materia di sorveglianza speciale è dettata dalla necessità di coordinamento con la proposta relativa alla disciplina di tutela dei diritti dei detenuti, che rende superflua questa specifica norma.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del Capo secondo-bis del Titolo secondo.		
Art.18 Colloqui, corrispondenza e informazione. 1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici. 2. I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. 3. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. 4. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 5. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. 6. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. 7. <i>Omissis.</i>	Art.18 Colloqui, corrispondenza e informazione. 1. <i>Identico</i> 2. <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i> 4. <i>Identico</i> 5. <i>Identico</i> 6. <i>Identico</i> 7. <i>Omissis.</i>	La proposta di modifica della norma risponde all'esigenza di coordinamento con l'analogo intervento sull'art. 11, comma 2, in base al principio che l'area elettiva di intervento della magistratura di sorveglianza o – come in questo caso - dell'autorità penitenziaria, si colloca successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna. Tale criterio generale di distribuzione della competenza assolve sia ad esigenze di carattere sistematico, sia a ragioni pratiche e di opportunità, che consigliano di mantenere in capo all'autorità giudiziaria procedente - che meglio può ponderare le esigenze preventive del caso concreto – il controllo su una serie articolata di attività e misure potenzialmente pregiudizievoli per gli esiti processuali (colloqui visivi, telefonate, visite mediche esterne, permessi c.d. “di necessità”), fruibili da un determinato soggetto imputato, ristretto sulla base di titolo cautelare. La proposta precisa, infine, che la direzione penitenziaria è competente, per i condannati in via definitiva e gli internati, anche con riferimento ai colloqui telefonici.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte. 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise. 4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. 5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3	3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto: a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise. 4. <i>Identico</i> 5. <i>Identico</i>	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati. 6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. 7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato.	6. <i>Identico</i> 7. <i>Identico</i>	
Art. 30 Permessi 1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso;	Art. 30 Permessi 1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso é concesso	La modifica risponde all'esigenza di coordinare la disposizione del comma 1 alla proposta modifica dell'art. 11, comma 2, sulla scorta del principio per cui l'ambito elettivo di intervento della magistratura di sorveglianza si colloca successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie, competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello. 2. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità. 3. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. 4. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.	dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura. 2 <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i> 4. <i>Identico</i>	
Art. 30-ter Permessi premio 1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che	Art. 30-ter Permessi premio 1. <i>Identico.</i>	La proposta di intervento sull'art. 30-ter, pur non avendo un immediata correlazione con le esigenze deflative del sovraffollamento penitenziario, si colloca in una prospettiva di miglioramento delle garanzie giurisdizionali

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. 2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non può eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione. 3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio. 4. La concessione dei permessi è ammessa: a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti dei condannati all'ergastolo,	2. <i>Identico.</i> 3. <i>Identico.</i> 4. <i>Identico.</i>	poste a tutela della posizione del soggetto detenuto. In tale ottica la proposta di modifica riguarda la disciplina del reclamo avverso il diniego del permesso premio. Il termine attualmente stabilito ai fini della proposizione dell'impugnazione (appena 24 ore dalla comunicazione), mentre può avere una sua giustificazione in tema di reclami avverso i provvedimenti di rigetto dei permessi ex art 30 (dove la gravità ed urgenza della situazione giustifica la particolare celerità del procedimento, anche e soprattutto nell'interesse del condannato), appare eccessivamente penalizzante con riguardo al permesso premio, beneficio di natura squisitamente trattamentale che non presuppone particolari ragioni di urgenza. In quest'ultimo caso, invero, il termine di 24 ore si risolve in una eccessiva compressione del diritto di difesa, perché oggettivamente insufficiente non solo per la materiale presentazione del reclamo (il termine orario decorre anche nei giorni festivi così che il detenuto non ha spesso nemmeno il tempo di contattare il suo difensore); ma, soprattutto, per la precisa indicazione dei motivi a sostegno dell'impugnazione (onere il cui mancato assolvimento comporta l'inammissibilità del reclamo). Sul piano tecnico, si interviene assegnando ai fini dell'eventuale impugnazione del provvedimento in materia di permessi il termine di cinque giorni dalla comunicazione del

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
dopo l'espiazione di almeno dieci anni. 5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. 6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo. 7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis. 8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.	5. <i>Identico.</i> 6. <i>Identico.</i> 7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro cinque giorni dalla comunicazione secondo le procedure di cui all'art. 30-bis. 8. <i>Identico.</i>	provvedimento stesso all'interessato.
Art. 35 Diritto di reclamo I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta	Art. 35 Diritto di reclamo I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta	Nell'ipotizzare un ampio intervento volto ad introdurre nell'ordinamento efficaci strumenti di tutela dei diritti dei detenuti, si è ritenuto opportuno mantenere un primo livello di garanzia, non giurisdizionale, rappresentato dal

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
chiusa: 1. al direttore dell'istituto, nonché <i>agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena</i> e al Ministro per la grazia e giustizia; 2. al magistrato di sorveglianza; 3. alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 4. al presidente della giunta regionale; 5. al Capo dello Stato.	chiusa: a) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al direttore dell'Ufficio ispettivo, al Capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia; b) al garante dei diritti dei detenuti comunque denominato o, in assenza del medesimo, al presidente della giunta regionale, al presidente della provincia o al sindaco; c) al magistrato di sorveglianza; d) al Capo dello Stato.	diritto di reclamo riconosciuto ai detenuti ed agli internati dall'art. 35 e consistente nel diritto di avanzare doglianze, in forma orale o scritta, a diverse autorità. Si suggerisce una parziale riformulazione dell'art. 35 procedendo, da un lato, ad una integrazione del novero dei destinatari dei reclami, aggiungendovi nuove figure interne (il provveditore regionale) ed esterne (il garante dei diritti dei detenuti comunque denominato ed, in sua assenza, i rappresentanti degli enti locali Comune e Provincia) all'Amministrazione e, dall'altro, ad un adeguamento terminologico, sostituendo le vecchie figure del 'direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena' con il 'Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria' e quella degli 'ispettori' con il 'direttore dell'ufficio ispettivo'. Inoltre, si è previsto che i reclami possono essere indirizzati al presidente della giunta regionale, autorità già prevista come destinataria dei reclami dall'attuale n. 4 dell'art. 35, solo in via sussidiaria e cioè nella sola ipotesi di mancata istituzione della figura del garante dei diritti dei detenuti. Infine, si è mantenuto, nel novero delle autorità destinatarie del reclamo, anche il magistrato di sorveglianza, nonostante l'introduzione - con l'art. 35-bis - del reclamo giurisdizionale proprio di sua competenza, perché è parso comunque opportuno che il magistrato di sorveglianza, nell'ambito della sua

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		funzione di vigilanza (cfr. art. 69, commi primo e secondo) possa conoscere, in via generale, le doglianze dei detenuti e degli internati.
	Art. 35-bis. Reclamo giurisdizionale. 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'art. 69, comma 6 si svolge ai sensi degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire. Se non ritiene di comparire, l'amministrazione interessata può trasmettere al magistrato di sorveglianza le sue osservazioni e le sue richieste. 2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. 3. In caso di accoglimento del reclamo, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'art. 69, comma 6, lett. a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare; nelle ipotesi di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), accertata la sussistenza di un pregiudizio ancora attuale, ordina all'Amministrazione di porvi rimedio. 4. Il magistrato di sorveglianza può stabilire,	Come è noto, con la sentenza emessa in data 8 gennaio 2013 la CEDU, decidendo nella causa promossa da Torreggiani ed altri contro l'Italia, ha dichiarato che il nostro Paese, entro il termine di un anno dalla data di definitività di tale sentenza, dovrà istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni, effettivi ed idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario, precisando, in motivazione, da un lato, che "...il reclamo rivolto al magistrato di sorveglianza in virtù degli articoli 35 e 69 della legge sull'ordinamento penitenziario è un ricorso accessibile, ma non effettivo nella pratica..." e, dall'altro, che devono essere creati "...senza indugio un ricorso o una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e garantiscano realmente una riparazione effettiva...". Anche al fine di prestare ottemperanza a tale decisione della CEDU, si è quindi prevista una effettiva tutela giurisdizionale, affidata al magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi previste dal novellato comma 6 dell'art. 69 (v. <i>infra</i>) e si è quindi introdotto il "nuovo" art. 35-bis, avente la significativa rubrica di "Reclamo giurisdizionale". Al comma 1 si è previsto che il reclamo

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	in favore del reclamante ed a carico dell'amministrazione interessata, un equo indennizzo che, se accettato dalle parti, preclude l'azione civile di risarcimento del danno per il pregiudizio subito. 5. L'ordinanza è impugnabile soltanto per cassazione, nel termine previsto dall'articolo 585 del codice di procedura penale. 6. L'ordinanza pronunciata dal magistrato di sorveglianza che abbia accolto il reclamo presentato ai sensi dell'art. 69, comma 6, lettera b), quando contro di essa non è più ammessa impugnazione, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento del fatto lesivo subito dal detenuto o dall'internato, nel giudizio civile per il risarcimento promosso nei confronti dell'amministrazione, che sia comparsa o che sia stata posta in condizione di comparire all'udienza di cui al comma 1. 7. L'ordinanza pronunciata dal magistrato di sorveglianza che abbia respinto il reclamo presentato ai sensi dell'art. 69, comma 6, lettera b), quando contro di essa non è più ammessa impugnazione, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della insussistenza del pregiudizio lamentato, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal detenuto o dall'internato, o nell'interesse dello stesso, nei confronti della amministrazione.	giurisdizionale venga trattato secondo lo schema procedimentale tipico previsto, per il procedimento di sorveglianza, dal combinato disposto degli artt. 666 e 678 c.p.p.. Si è ritenuto necessario che l'amministrazione interessata al reclamo (si tratta, a seconda dei casi, della amministrazione penitenziaria o di quella sanitaria) venga avvisata della fissazione della udienza in camera di consiglio, così da essere messa in grado di esporre le proprie osservazioni e le proprie richieste o comparendo direttamente in udienza o, se non ritiene di comparire, mediante trasmissione per iscritto delle medesime al magistrato di sorveglianza (si ricorda che ai sensi dell'art. 666, comma 3, c.p.p. è previsto il termine di cinque giorni per il deposito di memorie in cancelleria). Al comma 2 si è deciso di mantenere il termine di dieci giorni per la impugnazione dei provvedimenti disciplinari, come già stabilito dal combinato disposto degli artt. 69, commi 6 e 14-ter (posto che quest'ultima norma andrebbe abrogata). Per quanto riguarda il comma 3, si prevede che quando il reclamo sia stato proposto ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. a) ed abbia cioè ad oggetto un provvedimento di natura disciplinare, il magistrato di sorveglianza, in caso di accoglimento del reclamo, ne dispone l'annullamento: si è scelta la via dell'annullamento (anziché, quella della disapplicazione) poiché l'impugnativa

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		disciplinare non può che avere effetto demolitorio e perché si tratta di tutela giurisdizionale del giudice ordinario sugli atti della P.A. che incidono su dei diritti e per i quali sussiste riserva di legge (art. 113 Cost.); l'intervento normativo proposto è dunque pienamente in linea con detta riserva. Non si è poi ritenuto di prevedere il potere di modificare la sanzione, ma soltanto di annullarla, volendosi evitare una eccessiva ingerenza nell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'autorità penitenziaria: se il magistrato di sorveglianza, nella motivazione dell'ordinanza di accoglimento del reclamo, rileva che la sanzione era troppo grave rispetto alla violazione e va annullata per tale ragione, l'Amministrazione potrà eventualmente provvedere <i>ex novo</i> adeguandosi al provvedimento del magistrato di sorveglianza, irrogando quindi una sanzione più lieve. Quando invece il reclamo è stato proposto ai sensi della lett. b) del citato comma 6 dell'art. 69, il magistrato ordina all'amministrazione interessata di porre rimedio alla accertata sussistenza del pregiudizio oggetto del reclamo, purché sia ancora attuale al momento della decisione: si è scelto di specificare che il pregiudizio deve sussistere sia al momento della presentazione del reclamo che al momento della decisione in quanto trattasi di tutela preventiva ed immediata, che inerisce alla natura stessa della tutela giurisdizionale attribuita al

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		magistrato di sorveglianza (che è giudice 'di prossimità'). Al comma 4 si è prevista la facoltà per il magistrato di sorveglianza di emettere una pronuncia di natura accessoria che attenga alla compensazione in via equitativa del pregiudizio che si sia già verificato fino al momento della decisione (rimedio compensativo richiesto anche dalla sentenza Torreggiani): il magistrato di sorveglianza può quindi stabilire un equo indennizzo che pone a carico dell'amministrazione, ma che da questa può essere rifiutato (in ragione del fatto che non è previsto un secondo grado di merito, con la conseguenza che in caso di liquidazione esorbitante non avrebbe mezzi per dolersene potendo ricorrere solo per motivi di legittimità in Cassazione); se l'interessato e l'amministrazione concordano nell'accettare l'equo indennizzo stabilito dal magistrato di sorveglianza, rimane preclusa l'azione civile per l'eventuale supero; se il pregiudizio, e il conseguente danno risarcibile, perdura anche dopo la decisione, l'interessato potrà proporre nuovo reclamo ovvero agire in sede civile. Al comma 5 si è deciso di non prevedere una impugnazione nel merito, ma soltanto la ricorribilità per cassazione per ragioni di coerenza sistematica, non essendo prevista (tranne che per le ipotesi di cui all'art. 680 c.p.p. in materia di misure di sicurezza e di dichiarazione di abitudine o professionalità nel

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		reato o tendenza a delinquere) l'impugnazione nel merito, avanti al tribunale di sorveglianza, di decisioni adottate dal magistrato di sorveglianza nel contraddittorio delle parti. Si è altresì ritenuto opportuno specificare che il termine per ricorrere per cassazione è quello di giorni quindici previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. e non quello, che è parso troppo breve, trattandosi di tutela di diritti, di giorni dieci previsto dall'art. 71-ter (norma di natura sempre più residuale e foriera di dubbi interpretativi, tale da rendere necessaria una riflessione sulla sua abrogazione). Infine, ai commi 6 e 7 si è prevista l'efficacia di giudicato delle ordinanze con cui il magistrato abbia accolto o respinto il reclamo nel giudizio civile per risarcimento del danno promosso dal detenuto o dall'internato in relazione al pregiudizio oggetto del reclamo proposto ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b).
Art.41-bis Situazioni di emergenza (Omissis) 2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e	Art.41-bis Situazioni di emergenza (Omissis) 2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e	La modifica intende coordinare la disposizione del comma 2-quater, lett. a) e b) con la proposta di modifica dell'art. 11, comma 2, sulla base del principio secondo cui l'intervento della magistratura di sorveglianza o dell'autorità penitenziaria si configura successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna. Viene, inoltre, proposto di espungere l'ultimo periodo della lettera b), del comma 2-quater, a recepimento della sentenza costituzionale n. 143/13, che ha dichiarato l'illegittimità

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede: a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla	custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede: a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma	costituzionale della disposizione limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari».

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari; c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati; e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra	dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori; c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati; e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi. <i>(Omissis)</i>	detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi. <i>(Omissis)</i>	
Art. 47 Affidamento in prova al servizio sociale 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. 2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. 3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. 4. <i>Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e</i>	Art. 47 Affidamento in prova al servizio sociale 1. <i>Identico</i> 2. <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i> 4. Dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è rivolta al tribunale di sorveglianza. Il condannato può anche richiedere l'applicazione provvisoria della misura al magistrato di sorveglianza. Il	La proposta di modifica del comma 4 si ispira ad una duplice prospettiva: migliorare la “leggibilità” della dizione normativa, così da fugare ogni possibile dubbio interpretativo della stessa; e rimodulare la “competenza cautelare” del magistrato di sorveglianza, con il fine di ampliarne, per un verso, la portata (introducendo la possibilità di applicazione provvisoria della misura) e di precisarne, per l'altro, l'ambito di operatività, coincidente con i casi in cui ricorrano il <i>periculum in mora</i> derivante dalla protrazione dello stato detentivo e il <i>fumus boni juris</i> in ordine alla probabile fondatezza della domanda proposta. Il tal modo, la disposizione in esame si allinea alla disciplina di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, come recentemente introdotta con il D.L. n. 78/13, conv. dalla L. n. 94/13. La nuova formulazione del comma 4 potrà, inoltre, contribuire a risolvere gli attuali problemi organizzativi degli uffici di sorveglianza, soddisfacendo al contempo esigenze di natura sistematica. Sotto il primo aspetto si ridurrà, infatti, il carico di lavoro gravante sulle cancellerie di tali uffici, che procedono alla registrazione delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<i>ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.</i>	magistrato, deliberata la sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova, può disporre con ordinanza l'applicazione provvisoria quando non vi sia pericolo di fuga e sussista un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.	proposte dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena (ancorché prive della richiesta di "liberazione del condannato"), nonché alla successiva trasmissione delle stesse al tribunale di sorveglianza. In ordine al secondo profilo, viene superata "l'anomalia" della vigente formulazione, secondo cui il condannato può ottenere in sede cautelare un provvedimento di contenuto più ampio (liberazione senza alcuna prescrizione in ordine ai rapporti con l'UEPE, alla dimora, alla libertà di locomozione, al lavoro, etc.) di quello che potrà ottenere in sede di merito, con evidente violazione del principio di strumentalità della giurisdizione cautelare. Con tale proposta, infine, si intende evitare che il condannato trascorra un periodo in totale libertà, in assenza di vincoli di qualsivoglia natura (prospettiva che, attualmente, sconsiglia sovente l'adozione del provvedimento "cautelare") a fronte dell'effetto positivo che deriva, per contro, dall'avvio immediato della misura alternativa anche in considerazione della più breve prossimità del fine pena.
5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.	5. <i>Identico</i>	L'introduzione del nuovo comma 8-bis, che prevede l'attribuzione al direttore dell'UEPE della possibilità di autorizzare limitate deroghe alle prescrizioni della misura alternativa, codifica una "buona prassi" già sperimentata presso alcuni uffici di sorveglianza e recepita in una recente Risoluzione del C.S.M., in rapporto a determinate esigenze dei soggetti affidati (es. salute o giustizia), e mira – senza operare alcun
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.	6. <i>Identico</i>	
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore	7. <i>Identico</i>	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. 8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. 9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. 10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.	8. <i>Identico</i> 8-bis. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10. 9. <i>Identico</i> 10. <i>Identico</i> 11. <i>Identico</i> 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può	stravolgimento dell'assetto organizzativo vigente - a conseguire alcuni importanti risultati. Anzitutto, un miglioramento della tempistica del servizio per l'utenza riguardo alla gestione delle piccole esigenze quotidiane dell'affidato (evitando l'attuale, macchinoso passaggio dell'istanza dall'UEPE all'ufficio di sorveglianza, la registrazione dell'istanza medesima, l'autorizzazione del magistrato, la trasmissione della stessa all'UEPE e la comunicazione della decisione da parte dell'UEPE all'affidato). In secondo luogo, un importante risparmio in termini di tempo e di energie amministrative (sia da parte delle cancellerie degli uffici di sorveglianza che da parte degli stessi UEPE), che potranno così essere più proficuamente impiegate. Infine, risultato non meno importante alla luce della attuale difficile situazione economica, si potranno realizzare non trascurabili economie, forse non facilmente quantificabili ma certamente apprezzabili, tenuto conto che un solo ufficio di sorveglianza di medie dimensioni rilascia ogni anno oltre un migliaio di deroghe temporanee alle prescrizioni, con corrispondente numero di trasmissione di istanze da parte dell'UEPE. Le esigenze di controllo e coordinamento sono, in ogni caso, assicurate dall'informativa periodica da parte dell'UEPE al magistrato di sorveglianza. La modifica normativa proposta è, pertanto, “a

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.	dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. 12-bis. <i>Identico</i>	costo zero” e ad essa potranno conseguire significative economie. La modifica del comma 12 risponde a esigenze di coerenza sistematica e di massimizzazione dell’effetto del positivo superamento della “messa alla prova” da parte dell’affidato al servizio sociale sul piano del reinserimento sociale. Nel caso dell’affidamento in prova al servizio sociale, una volta accertato che il condannato ha portato a buon fine il suo percorso di risocializzazione, sembra, invero, una contraddizione sul piano logico-giuridico affermare la perdurante sussistenza di elementi che possano ritenersi sintomatici di una residua pericolosità sociale. In tale prospettiva, qualora la prova abbia sortito esito positivo, all’estinzione della pena dovrebbe conseguire l’inapplicabilità della misura di sicurezza ordinata in sentenza, senza necessità di ulteriore verifica da parte del magistrato di sorveglianza in ordine alla pericolosità sociale del reo, come invece impone l’attuale tenore dell’art. 47, comma 12. Sul piano sistematico, la proposta di introdurre un’ipotesi di revoca automatica delle misure di sicurezza sembra imporsi sulla considerazione che già l’art. 210, comma 2 del codice penale prevede l’inapplicabilità delle misure di sicurezza in conseguenza di cause estintive della pena. Se l’ordinamento rinuncia all’applicazione della misura di sicurezza e, quindi, a soddisfare le esigenze di prevenzione

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		sottese ad essa, come - ad esempio - in caso di estinzione della pena conseguente all'applicazione dell'indulto (che di certo non è un provvedimento dettato dal comportamento del condannato), sembra allora coerente prevedere che i medesimi effetti si producano quando l'estinzione è conseguenza di un positivo percorso di rieducazione del condannato, certificato dal tribunale di sorveglianza. Ragioni di equilibrio e coerenza sistematica consigliano, invece, l'esclusione dell'estinzione degli effetti penali quale conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova. Gli effetti penali della condanna sono caratterizzati da una notevole "persistenza" nel senso che di regola sopravvivono alla estinzione della pena e, in alcuni casi, anche ai fenomeni estintivi del reato. E' pacifico, infatti, che gli effetti penali permangono in caso di estinzione del reato conseguente alla sospensione condizionale (Cass. sez. IV, 23.11.2010 n. 45351, rv 249096); permangono certamente in caso di estinzione della pena per amnistia impropria o per indulto e, in genere, in tutti i casi di estinzione della pena con l'unica eccezione della morte del condannato. Anche in caso di riabilitazione (art. 178 c.p.) l'effetto estintivo per gli effetti penali si produce "solo se la legge non dispone altrimenti". Gli effetti penali della condanna costituiscono,

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		poi, tra le conseguenze del reato, la categoria dai contorni più ampi e meno definiti, coinvolgendo tra l'altro la recidiva, il complesso dei benefici nel momento della loro concessione o in quello della revoca (sospensione condizionale della pena, non menzione della condanna, perdono giudiziale, grazia, indulto), giungendo a comprendere le pene accessorie che degli effetti penali sono considerate una specie (art. 20 c.p.). L'attuale previsione – che configura l'esito positivo dell'affidamento in prova come causa estintiva degli effetti penali – è, quindi, incoerente con i principi in tema di estinzione della pena; l'incoerenza è ancora più accentuata se si considera che l'affidamento in prova con esito positivo determina l'estinzione della pena principale detentiva e solo eventualmente anche di quella pecuniaria, con l'incongruo esito di una possibile sopravvivenza, sia pure parziale, della pena principale (pecuniaria) accompagnata dal venir meno degli ulteriori effetti penali della condanna. Risulta, poi, irragionevole l'estinzione degli effetti penali della condanna, con l'ampiezza delle sue conseguenze, collegata alla modalità di espiazione della pena detentiva, quale è l'affidamento in prova al servizio sociale. In questa ottica si spiegano le letture restrittive della disposizione date dalla giurisprudenza (per tutte: Cass. Sez. Un. 27.9.1995, n. 27, rv. 202272).

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 47-ter Detenzione domiciliare 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale. 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di : a. donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b. padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti	Art. 47-ter Detenzione domiciliare 01. Soppresso. 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di : a. donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b. padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti	La proposta di modifica dell'art. 47-ter è articolata, anzitutto, sulla razionalizzazione della disciplina riferibile alla tipologia ordinaria della misura domiciliare. Il comma 01 è soppresso, e, al suo posto, viene inserita al comma 1 una lettera f), che consente di applicare il beneficio della detenzione domiciliare al condannato di età superiore ai settanta anni. Con tale innovato assetto, la norma acquista una migliore coerenza interna, nel senso che il beneficio può essere applicato – in una più ragionevole graduazione nella somministrazione del beneficio - nel caso di condannato che si trovi in gravi condizioni di salute (a prescindere dall'età); al condannato ultrasessantenne (se inabile, anche parzialmente), e al soggetto ultrasettantenne (a prescindere dalle eventuali patologie).

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c. persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d. persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e. persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1.1 Abrogato. 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis. 1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice	assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c. persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d. persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e. persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. f. persona di età superiore ai settanta anni. 1.1 Abrogato. 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4-bis, commi 1-ter e 1-quater, la detenzione domiciliare si applica con le particolari modalità di controllo previste dall'art. 58-quinquies. 1-ter. <i>Identico</i>	Il periodo che si propone di aggiungere alla fine del comma 1-bis, prevede la possibilità di applicare la detenzione domiciliare (<i>ex art. 47-ter comma 1-bis</i>) anche ai condannati per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis, commi 1-ter e 1-quater, purché sempre assistita dal suppletivo, più pregnante controllo costituito dal monitoraggio elettronico del soggetto. La previsione avrebbe sicura efficacia deflativa in quanto consentirebbe l'accesso alla misura della detenzione domiciliare di numerosi condannati, che oggi ne sono esclusi, ogniqualvolta la prognosi del giudice sia, nel caso specifico, positiva. Allo stesso tempo, consentirebbe di mantenere il trattamento più severo, voluto dal legislatore, nei confronti dei condannati per i delitti <i>ex art. 4-bis</i>, commi 1-ter e 1-quater, così risolvendo anche, almeno in parte, la contraddizione insita nel sistema, il quale non esclude per i medesimi condannati la possibilità di accedere alla misura, ben più ampia, dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
detenzione domiciliare. 4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. 5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare. 6. La detenzione domiciliare e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure. 7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.	4-bis. Soppresso 5. <i>Identico</i> 6. <i>Identico</i> 7. <i>Identico</i> 8. <i>Identico</i>	L'abrogazione del comma 4-bis è conseguente all'introduzione dell'art. 58-<i>quinquies</i>, in quanto la previsione di carattere generale in ordine all'utilizzo del monitoraggio elettronico rende superflua una previsione specifica per la detenzione domiciliare. La soppressione del comma 9-bis, infine, mira a eliminare il divieto assoluto di concessione di qualsiasi misura penitenziaria al condannato che ha subito la revoca della detenzione domiciliare. Tale divieto si connota per numerose criticità, tanto sul piano tecnico e criminologico (l'inammissibilità configurata dal disposto normativo si riferisce incongruamente alla pena residua, e non già alla persona), quanto su quello applicativo (il riferimento alle "misure sostitutive" che formano oggetto della preclusione sembrerebbe lasciare fuori dall'ambito di operatività il beneficio della semilibertà, che propriamente non si configura quale misura sostitutiva o alternativa alla detenzione). Infine, occorre considerare che anche la più recente giurisprudenza costituzionale ha ribadito l'incompatibilità con la finalità rieducativa della pena di ogni preclusione di natura assoluta all'accesso ai

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio. 9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.	9. <i>Identico</i> 9-bis. Soppresso	benefici penitenziari, che non lasci al giudice di sorveglianza la possibilità di verificare se le caratteristiche della condotta e la personalità del condannato giustificano la regressione trattamentale imposta in seguito alla revoca di una precedente misura alternativa al carcere (Corte cost., sent. n. 189/2010). In tale prospettiva, pare in definitiva auspicabile l'espunzione della disposizione in esame che, introducendo una preclusione assoluta e insuperabile all'accesso a qualsivoglia beneficio penitenziario, appare irragionevole rispetto alla stessa preclusione introdotta con riferimento ai reati gravissimi di cui all'art. 4-bis, comma 1, che pure recede a fronte di condotte collaborative del condannato.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. 2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale. 3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale. 4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale. 5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.	2. <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i> 4. <i>Identico</i> 5. <i>Identico</i>	

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 50 Ammissione alla semilibertà. 1. Possono essere espiae in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena. 3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva. 4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. 5. Il condannato all'ergastolo può essere	Art. 50 Ammissione alla semilibertà. 1. <i>Identico</i> 2. <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i> 4. <i>Identico</i> 5. <i>Identico</i>	L'intervento sul comma 6 realizza il raccordo con la disciplina introdotta da nuovo comma 4 dell'art. 47, consentendo altresì – in seguito alla soppressione del riferimento al comma 1 - l'applicazione in via provvisoria della semilibertà in tutti i casi in cui tale beneficio può essere applicato.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena. 6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile. 7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 .	6. L'istanza di semilibertà é rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, in quanto compatibili. 7. <i>Identico</i>	
Art. 51-bis Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo	Art. 51-bis Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero lo trasmette immediatamente al magistrato di sorveglianza, con le proprie richieste. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai	La proposta modifica del comma 1 intende semplificare la gestione delle misure alternative nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi. La concentrazione della competenza ai fini dell'impulso all'attivazione del magistrato di sorveglianza in capo al solo pubblico ministero obbedisce a logiche di coerenza sistematica (cfr. art. 656 c.p.p.) e di razionalizzazione della procedura. L'eliminazione dell'aggettivo "provvisoria" consente, inoltre, che, il magistrato di sorveglianza accertati i presupposti, possa disporre <i>de plano</i> la prosecuzione della misura. L'aggiunta del nuovo comma 2 assicura il necessario contraddittorio dinanzi al Tribunale di sorveglianza.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
47-<i>quinq</i>ues o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.	primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario ne dispone la cessazione. 2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 69-bis.	
	Art. 58-<i>quinq</i>ues Particolari modalità di controllo Nel disporre le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, il permesso premio e l'assegnazione al lavoro all'esterno, il tribunale ed il magistrato di sorveglianza, quando ne abbiano accertata la disponibilità da parte dell'autorità preposta al controllo, possono prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale. Le medesime modalità di controllo possono essere disposte nel corso dell'esecuzione dal magistrato di sorveglianza.	L'introduzione della norma è volta a consentire una più ampia applicazione dei benefici extramurari: ogniqualvolta residuino dubbi sull'affidabilità del detenuto che ne sconsiglierebbero la concessione, il giudice potrà ugualmente concederli qualora ritenga che i margini di rischio possano essere efficacemente contrastati dal suppletivo, più pregnante controllo, costituito dal monitoraggio elettronico del soggetto. Si è prevista anche la possibilità per il magistrato di sorveglianza di applicare il braccialetto elettronico, anche nel corso di esecuzione del beneficio, ogniqualvolta la violazione alle prescrizioni posta in essere dal soggetto non sia stata così grave da apparire incompatibile con la prosecuzione dello stesso, ma renda necessario un controllo più incisivo. Sul piano sistematico si segnala che all'introduzione dell'art. 58-<i>quinq</i>ues consegue l'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 47-<i>ter</i>, in quanto la previsione di carattere generale

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		rende superflua una previsione specifica per la detenzione domiciliare.
Articolo 69 Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. 3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. 4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'art.208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo	Articolo 69 Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza 1. <i>Identico</i> 2. <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i> 4. <i>Identico</i> 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo	Avendo introdotto nell'ordinamento strumenti di tutela dei diritti dei detenuti (ved. artt. 35 e 35-bis), si è ritenuto di individuarne specificatamente l'aria di applicazione e di assicurarne l'effettività. Al comma 5 si è abrogata la dizione 'nel corso del trattamento' perché troppo limitante sui poteri di intervento del magistrato di sorveglianza che deve poter apprestare una tutela (che in questa fase non è ancora giurisdizionale) delle posizione giuridiche dei detenuti "a tutto campo", non riguardante cioè, necessariamente e soltanto, il trattamento penitenziario in senso stretto. Per quanto riguarda la lett. a) del novellato comma 6, nella Commissione si sono manifestate differenti posizioni tra chi riteneva che la tutela giurisdizionale dovesse riguardare anche i profili di merito al fine di assicurare la più piena protezione ai diritti dei detenuti e degli internati e chi viceversa riteneva che il reclamo <i>in subiecta materia</i> potesse riguardare soltanto profili di legittimità, onde evitare una eccessiva ingerenza della magistratura di sorveglianza nell'esercizio del potere disciplinare spettante all'autorità penitenziaria. Si è infine trovata una mediazione, tra tali opposti punti di vista, nel senso di estendere

¹ Lettera dichiarata costituzionalmente **illegittima** (Corte cost. sent. 27 ottobre 2006 n.341)

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 6. <i>Decide, con ordinanza impugnabile per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:</i> a) <i>[l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;]</i> ¹ b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.	13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: a) l'inosservanza delle disposizioni riguardanti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni disciplinari sotto il profilo della legittimità e, nei casi di cui all'art. 39, comma 1, numeri 4 e 5, anche del merito; b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei suoi diritti. 6-bis. I provvedimenti del magistrato di sorveglianza emessi ai sensi dell'art. 35-bis devono essere eseguiti dall'amministrazione competente. In caso di inottemperanza	anche ai profili di merito la tutela giurisdizionale in ambito disciplinare, ma soltanto con riguardo alle sanzioni più gravi, e cioè quelle previste ai nn. 4 e 5 dell'art. 39, comma 1 (isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni ed esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni). Per quanto riguarda la lett. b) del novellato comma 6, mentre vi è stata unanimità nel prevedere che oggetto del reclamo sia "l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento dalla quale derivi al detenuto o all'internato un pregiudizio all'esercizio dei suoi diritti", è invece stata introdotta soltanto a maggioranza la qualificazione di tale pregiudizio come "attuale" e "grave": nell'intento della maggioranza dei commissari, il requisito della gravità è necessario per evitare il rischio di gravare la magistratura di sorveglianza di questioni di natura bagatellare e quello dell'attualità per evitare reclami aventi per oggetto pregiudizi verificatisi in passato e non più sussistenti al momento della presentazione del reclamo. La minoranza contraria a tale modifica ritiene, viceversa, che in tal modo si introducano limitazioni ad una tutela che dovrebbe invece essere piena ed incondizionata. Al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale prevista con l'introduzione

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. 9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 10. Svolge, inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. ¹ Lettera dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte cost. sent. 27 ottobre 2006 n.341)	L'interessato può proporre l'azione ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.* 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. 9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. * L'introduzione di una facoltà dell'interessato di promuovere l'azione di ottemperanza anche per ottenere l'attuazione delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza, in sede di definizione dei reclami proposti ai sensi dell'art. 35-bis, ha reso necessario prevedere le modifiche agli artt. 112, 113 e 114 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2.7.2010, n. 104), di cui all'allegato 1.	dell'art. 35-bis e del novellato comma 6 dell'art. 69, al comma 6-bis sono stati previsti, da un lato, l'obbligo per l'amministrazione competente di dare esecuzione alle ordinanze adottate da magistrato di sorveglianza in sede di definizione del reclamo e dall'altro, la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 del Codice del processo amministrativo (si è scartata l'idea, originariamente emersa nel corso dei lavori della Commissione, di affidare al magistrato di sorveglianza il giudizio di ottemperanza perché ciò avrebbe comportato una duplice eterodossia, rispetto cioè sia alla struttura tipica del giudizio di ottemperanza nel nostro ordinamento e sia alle funzioni ed alle competenze della magistratura di sorveglianza). Infine, la Commissione, a maggioranza, non ha ritenuto di inserire, nel comma 6-bis, il seguente periodo: "L'azione di ottemperanza può essere proposta anche dai garanti dei detenuti comunque denominati su delega dell'interessato", ritenendo preferibile che tale previsione, se del caso, sia inserita in un'apposita disciplina della figura e dei compiti del Garante nazionale per i diritti dei detenuti e degli internati, che si auspica venga emanata quanto prima.

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 69-bis Procedimento in materia di liberazione anticipata 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. 2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis. 5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al	Art. 69-bis Procedimento in materia di liberazione anticipata 1. <i>Identico</i> 2. Soppresso 3. <i>Identico</i> 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 5. Soppresso	La semplificazione della procedura dinanzi al magistrato di sorveglianza prevista dal comma 1, ha indubbiamente riscosso un successo pratico, consentendo la definizione di un numero di procedimenti che non sarebbe stato possibile raggiungere con le forme procedurali dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza. Sembra ragionevole, pertanto, implementare una soluzione che ha già dato positivi risultati, prendendo atto che, nell'attuale modello di contraddittorio eventuale, appare ridondante la richiesta obbligatoria del parere del pubblico ministero, il quale, peraltro, non è tenuto ad esprimersi. In tale prospettiva, la soppressione del comma 2, con la correlativa eliminazione della richiesta del parere al p.m., eviterà una cospicua movimentazione di fascicoli (tra l'altro in due momenti diversi: prima della decisione e dopo la stessa, con i connessi tempi morti), rappresentando un non trascurabile contributo all'abbattimento dei tempi di definizione delle istanze di liberazione anticipata. Resta intatta la possibilità, tanto per il p.m. quanto per l'interessato, di interloquire avanti al tribunale di sorveglianza mediante reclamo contro il provvedimento del magistrato e, quindi, di interporre ricorso per cassazione avverso la decisione dell'assise collegiale. L'intervento sul comma 4 obbedisce alla <i>ratio</i> di rendere ancor più incisivo il principio di incompatibilità a comporre il collegio del

Legge 26 luglio 1975, n. 354	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
magistrato di sorveglianza.		magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. La soppressione del comma 5 intende “attualizzare” la dizione normativa, eliminando una disposizione dalla evidente natura transitoria che – a dieci anni dalla sua introduzione – non ha più ragione di essere mantenuta in vita.
Art. 78 Assistenti volontari 1. L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. 2. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento. 3. L'attività prevista nei comuni precedenti non può essere retribuita. 4. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.	Art. 78 Assistenti volontari 1. L'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. 2. <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i> 4. Gli assistenti volontari possono collaborare con gli uffici di esecuzione penale esterna.	La proposta di modifica del comma 1 – la cui <i>ratio</i> è largamente sovrapponibile all'intervento proposto con riferimento all'art. 11, comma 2 – mira a razionalizzare le competenze amministrative inerenti alle attività trattamentali svolte in favore della popolazione detenuta, semplificando le scansioni procedurali e abbattendo, di conseguenza, i tempi procedurali, concentrando in capo all'amministrazione penitenziaria la competenza relativa al procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni agli assistenti volontari. La modifica del comma 4, oltre ad operare un <i>lifting</i> della dizione normativa, aggiornandola con la nuova denominazione dei CSSA (ora Uffici di Esecuzione Penale Esterna), sopprime il riferimento esclusivo all'assistenza ai dimessi ed alle famiglie nel caso di affidamento in prova e semilibertà, che è parso circoscrivere in termini eccessivamente angusti le possibilità di sinergia degli assistenti volontari con gli UEPE.

Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 17 Assistenza sanitaria 1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa. 2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa. 3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge. 4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici. 5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della	Art. 17 Assistenza sanitaria 1. <i>Identico</i> 2. <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i> 4. <i>Identico</i> 5. <i>Identico</i>	La modifica al comma 6 armonizza la disciplina regolamentare con riferimento alla distribuzione della competenza prevista dalla proposta di intervento sull'art. 11, comma 2, ord. penit. La norma, inoltre, è modificata nel senso di eliminare, nel comma 8, il riferimento alla natura “estrema” dell’urgenza che consente l’attivazione surrogatoria del direttore dell’istituto, con l’analogo disposto dell’art. 11, comma 2, della legge di ordinamento penitenziario, modificato in termini analoghi.

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
legge. 6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore. 7. Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti. 8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità; dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale. 9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.	6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati è data dal giudice indicato nel secondo comma dell'art. 11 della legge e per i condannati e gli internati è data dal direttore. 7. <i>Identico</i> 8. Quando deve provvedersi con urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità; dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale. 9. <i>Identico</i>	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 19 Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido 1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura. 2. E' prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico. 3. L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di sé, è curata da professionisti specialisti in pediatria. 4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. 5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi 6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli	Art. 19 Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido 1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura, mediante trasferimento disposto ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge. 2. <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i> 4. <i>Identico</i> 5. <i>Identico</i> 6. <i>Identico</i>	La modifica al comma 1 è dovuta a ragioni di uniformità con riferimento alla tecnica di rinvio delle altre disposizioni del d.p.r. 230/2000 alla legge n. 354/75.

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio. 7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.	7. <i>Identico</i>	
Art. 37 Colloqui 1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. 2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.	Art. 37 Colloqui 1. I colloqui dei condannati e degli internati sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi. 2. Per i colloqui con gli imputati, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria indicata nel comma secondo dell'art. 11 della legge.	La modifica ai commi 1 e 2 armonizza la disciplina con riferimento alla distribuzione della competenza prevista dalla proposta di intervento sull'art. 11, comma 2, della legge di ordinamento penitenziario.

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi. 4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione. 5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisorii o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di elementi divisorii. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori. 7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria. 8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i	3. <i>Identico</i> 4. <i>Identico</i> 5. <i>Identico</i> 6. <i>Identico</i> 7. <i>Identico</i> 8. <i>Identico</i>	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese. 9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8. 10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi. 11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi. 12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro. 13. Nei confronti dei detenuti che svolgono	9. <i>Identico</i> 10. <i>Identico</i> 11. <i>Identico</i> 12. <i>Identico</i> 13. <i>Identico</i>	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.		
Art. 38 Corrispondenza epistolare e telegrafica 1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax. 2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria. 3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome. 5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto. 6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che	Art. 38 Corrispondenza epistolare e telegrafica 1. <i>Identico</i> 2. <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i> 4. <i>Identico</i> 5. <i>Identico</i> 6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che	La modifica ai commi 6 e 7 armonizza la disciplina con riferimento alla distribuzione della competenza prevista dalla proposta di intervento sull'art. 11, comma 2, della legge di ordinamento penitenziario.

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria e che procede. 7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria e che procede. 8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo. 9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato, per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro. 10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta. 11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.	costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato, all'autorità giudiziaria indicata nel comma secondo dell'art.11 della legge. 7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria indicata nel comma secondo dell'art. 11 della legge. 8. <i>Identico</i> 9. <i>Identico</i> 10. <i>Identico</i> 11. <i>Identico</i>	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 39 Corrispondenza telefonica 1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze. 2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese. 3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto. 4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria precedente o, dopo la sentenza di	Art. 39 Corrispondenza telefonica 1. <i>Identico</i> 2. <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i> 4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3 dall'autorità giudiziaria indicata nel comma secondo	Il comma 4 è modificato nel senso di coordinare la disciplina dell'autorizzazione ai colloqui telefonici con riferimento alla distribuzione delle competenze previste dall'intervento sull'art. 11, comma 2, della legge di ordinamento penitenziario. La proposta del comma 6 punta a concedere ai detenuti l'autonoma fruizione del diritto ad effettuare telefonate preventivamente autorizzate, così da eliminare, ove possibile, inutili interventi del personale di polizia penitenziaria. Potranno essere utilizzate le modalità tecnologiche più opportune - quali schede prepagate abilitate ai soli numeri telefonici autorizzati - che salvaguardino le specifiche esigenze di sicurezza tutelate dall'amministrazione penitenziaria. Si è inteso, altresì, prevedere la possibilità di autorizzare un tempo massimo di colloquio telefonico superiore agli attuali dieci minuti, laddove le esigenze organizzative dell'istituto lo consentano.

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
primo grado, dal magistrato di sorveglianza. 5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata. 6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti. 7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18-ter della legge, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o	dell'art. 11 della legge. 5. <i>Identico</i> 6. Il contatto telefonico deve avvenire con le modalità tecnologiche in uso all'istituto di appartenenza, favorendo il minore impegno del personale e la maggiore autonomia del detenuto. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti, salvo che la Direzione dell'istituto non stabilisca una durata massima maggiore. 7. <i>Identico</i>	

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge. 8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata. 9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa. 10. In caso di chiama dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si dà corso alla conversazione, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.	8. <i>Identico</i> 9. <i>Identico</i> 10. <i>Identico</i>	
Art. 56 Prelievi sulla remunerazione 1. Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione. 2. Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di	Art. 56 Prelievi sulla remunerazione 1. <i>Identico</i> 2. Sulle controversie relative all'attribuzione, alla liquidazione delle spese di mantenimento, e sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi	La proposta intende razionalizzare la disciplina delle controversie in materia di reclami relativi ai prelievi sulla remunerazione, concentrando la relativa competenza in capo al giudice dell'esecuzione, quale “giudice naturale” di tutte le controversie relative all’attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento.

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.	di cui all'articolo 145 del codice penale decide il giudice dell'esecuzione.	

**Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.
Codice di procedura penale.**

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 274 Esigenze cautelari 1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità <i>della persona</i> sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta	Art. 274 Esigenze cautelari 1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste il concreto ed attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. La sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta esclusivamente dall'entità della pena prevista per il reato attribuito; c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità del sottoposto alle indagini o dell'imputato, desunta da	Con riguardo alla definizione delle esigenze legittimanti l'applicazione delle misure cautelari, da sempre punto nevralgico dell'intera normativa <i>in materia qua</i>, si ritiene opportuno, sul testo attualmente vigente, esito già di una travagliata sedimentazione legislativa, apportare alcune ulteriori correzioni. Nella specie, si propone, anzitutto, di stabilire <i>expressis verbis</i> che il <i>periculum libertatis</i>, anche nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c), secondo quanto già previsto per la finalità di profilassi probatoria, debba avere un necessario carattere (oltre che concretezza, anche) di attualità. L'opportunità di introdurre tale precisazione nasce anche a fronte di alcune affrettate esegesi dell'attuale dato normativo, indebitamente avallate dalla Cassazione, secondo le quali sarebbe legittimo fondare la sussistenza del pericolo sulla base di condotte e comportamenti del soggetto distanti nel tempo (da ritenere, invece, proprio in ragione di ciò, scarsamente probanti), laddove, al contrario, si palesa la indispensabilità che il pericolo <i>de quo</i> sia connesso all'esistenza di elementi indicativi di una volontà presente del soggetto di darsi alla fuga o di una attuale propensione a commettere altri delitti. Le altre modifiche, con riguardo alle quali si segnala che all'interno della Commissione si

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.	comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto ed attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.	sono manifestate, accanto all'orientamento risultato poi largamente maggioritario, anche espressioni di motivato distinguo e dissenso, mirano ad introdurre nella formulazione della lett. b) alcune specificazioni, consistenti in <i>guide-lines</i> utili ad indirizzare il giudice nella valutazione in ordine alla sussistenza del <i>periculum libertatis</i> . In particolare, si intende con le interpolazione del testo suggerite, recependo questa volta, al contrario che in precedenza, i migliori esiti – peraltro, comunque, non univoci - della elaborazione giurisprudenziale, prevedere, al fine di evitare che la misura cautelare si trasformi, di fatto, in una anticipazione della pena, che il pericolo di fuga non possa desumersi “esclusivamente” dall'entità della pena prevista per il reato attribuito. Si vuole in questo modo escludere che le ragioni giustificatrici della restrizione della libertà personale <i>ante iudicium</i> possano fondarsi sulla mera contestazione dell'accusa, con un effetto di indebita inversione della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 Cost..
Art. 275 Criteri di scelta delle misure 1. Nel disporre le misure , il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.	Art. 275 Criteri di scelta delle misure 1. Nel disporre l'applicazione di una misura, da sola o unitamente ad altre , il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze	Con riguardo alla previsione in oggetto la Commissione ha inteso, anzitutto, prevedere, attraverso una opportuna modifica del comma 1 la possibilità, in via generale, per il giudice di applicare cumulativamente, nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, più misure cautelari. Come è noto, l'adozione contestuale e

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c). 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. 2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole. 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché	cautelari da soddisfare nel caso concreto. 1-bis. Soppresso 2. <i>Identico</i> 2-bis. <i>Identico</i> 2-ter. Soppresso 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure cautelari, coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di	cumulativa di misure diverse è oggi espressamente ammessa solo in relazione a due situazioni alquanto specifiche (trasgressione da parte del soggetto sottoposto a misura cautelare delle prescrizioni a quest'ultima inerenti; scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare). Occorre aggiungere che per consolidato orientamento giurisprudenziale tale elencazione va considerata tassativa, il che esclude l'estensibilità della regola ivi stabilita a casi diversi da quelli espressamente prescritti. La modifica appare funzionale ad ampliare il ventaglio delle soluzioni a disposizione del giudice nel momento della scelta del tipo di limitazione della libertà personale (o delle altre libertà, nell'ipotesi di misure interdittive), in linea con quel principio di "gradualità", corollario a sua volta di quello del "minimo sacrificio necessario", il quale, secondo quanto anche recentemente affermato dalla Corte costituzionale, trova fondamento negli artt. 13 e 27 Cost.. Sulla stessa linea, anche al fine di rendere più rigorosa l'attuazione del principio secondo cui la custodia cautelare debba costituire l'<i>extrema ratio</i>, si prevede, al comma 3, che vi si possa far ricorso solo quando anche l'applicazione cumulativa di misure diverse, coercitive o interdittive, non risulti adeguata a fronteggiare l'esigenza cautelare nel caso concreto.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate. (1) 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni. 4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.	colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti specifici elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari non sussistono ovvero che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 4. <i>Identico</i> 4-bis. <i>Identico</i>	Si propone, altresì, nell'ambito di quell'opera di indispensabile ripulitura del testo normativo da tutti quegli automatismi applicativi, che costituiscono ostacolo ad un uso costituzionalmente orientato della custodia preventiva (da applicarsi, ai sensi degli artt. 13 e 27 Cost. soltanto come <i>extrema ratio</i>), di eliminare tanto il comma 1-bis quanto il comma 2-ter dello stesso art. 275, disposizione quest'ultima criticabile, tra l'altro, anche sotto altro profilo, per il fatto, cioè, di prevedere, in deroga al principio generale fissato nell'art. 291, che misure cautelari personali possano essere adottate <i>ex officio</i> dal giudice. Nello specifico, attraverso l'abrogazione di tali previsioni, si intende espungere dal sistema – ferma la possibilità per il giudice di valutare caso per caso, alla luce dei criteri generali indicati nel libro IV del codice di rito, la necessità di disporre una qualche forma di restrizione della libertà personale dell'accusato - ogni meccanismo volto, in qualche misura, ad introdurre una sorta di automatismo tra esito provvisorio del processo ed intervento cautelare, che apra, di fatto, le porte ad una provvisoria esecuzione della pronuncia di condanna ancorché non definitiva, prospettiva rispetto alla quale - vale la pena ancora una volta di ribadirlo - si oppone l'affermazione, contenuta nell'art. 27 Cost., della presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla sentenza definitiva.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.	4-ter. <i>Identico</i>	Con riguardo alla fattispecie del cosiddetto “carcere cautelare quasi obbligatorio”, disciplinata nel secondo e terzo periodo del comma 3 dell’art. 275, oggetto, come è noto, recentemente di una lunga serie di interventi censori, di carattere manipolativo, ad opera della Corte costituzionale (che hanno preso avvio con la sentenza n. 265 del 2010), la articolata discussione svoltasi in sede di Commissione, passando al vaglio le diverse possibili soluzioni in campo, è pervenuta ad un esito che, per un verso, recepisce le conclusioni espresse dal Giudice delle leggi, e, per un altro, le supera.
4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.	4-quater. <i>Identico</i>	Nella specie, si prende atto della assoluta specificità, sotto il profilo della pericolosità cautelare, dei cosiddetti reati di mafia in senso stretto (art. 416-bis c.p.) – da ultimo ribadita dalla Consulta nella sentenza n. 57 del 2013 – tale da giustificare, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi in relazione a questa fattispecie incriminatrice, un regime cautelare speciale. Si ritiene, però, che il modello adottabile debba essere quello della duplice presunzione relativa, sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia in ordine alla necessità della custodia carceraria.
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le	4-quinquies. <i>Identico</i>	Va detto al riguardo che sono emerse in Commissione anche posizioni differenti: in parziale dissenso rispetto all’orientamento risultato maggioritario, si è proposto di estendere l’operatività della regola della doppia

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. ¹ Come è noto, il presente comma va letto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale che, in relazione ad alcuni dei delitti ivi previsti (art. 74 D.P.R. 309 del 1990; art. 575 c.p.; artt. 600-<i>bis</i>, primo comma, 609-<i>bis</i> e 609-<i>quater</i> c.p.; art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p.; art. 630 c.p.; art. 609-<i>octies</i>; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) hanno dichiarato l'illegittimità della previsione nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza, è applicabile la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.		presunzione in relazione ai procedimenti, oltre per che per il delitto di cui all'art. 416-<i>bis</i> c.p., anche per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-<i>bis</i> c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli artt. 270 e 270-<i>bis</i> c.p.
Art. 275-<i>bis</i> Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.	Art. 275-<i>bis</i> Particolari modalità di controllo 1. Nel disporre una misura cautelare coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere, anche in sostituzione di quest'ultima, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della	Al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di controllo a distanza, si prevede di consentirne l'adozione, previa valutazione del giudice, unitamente, non solo, agli arresti domiciliari (come oggi previsto), ma, più genericamente, ad una qualsiasi misura coercitiva diversa dalla custodia in carcere. L'obiettivo è quello di ampliare il ventaglio di possibili soluzioni adottabili dal giudice della cautela, in modo da consentire a quest'ultimo di adeguare alle peculiarità del caso concreto il tipo di intervento, nel rispetto dei principi della

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. 2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1. 3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.	polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura da adottarsi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. 1-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1. 2. <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i>	“gradualità” e del “minimo sacrificio necessario”, sanciti dalla Carta fondamentale in tema di limitazioni della libertà personale. Rimane sullo sfondo la possibilità – sulla quale in sede di Commissione non si è però andati oltre la formulazione di un generico auspicio – di elevare l'adozione degli strumenti di controllo a distanza a misura cautelare autonoma. Una siffatta misura potrebbe, nella prassi, risultare particolarmente efficace rispetto a situazioni in cui la mancanza o l'inidoneità di un alloggio precludano, pur in presenza degli altri presupposti richiesti dalla legge, la concessione degli arresti domiciliari. In una chiave di deflazione dell'uso della custodia in carcere, il comma 1-bis introduce un obbligo “rafforzato” di motivazione nel caso in cui il giudice disponga la massima misura, dovendo, in questa ipotesi, oltre a quanto già previsto dall'art. 275, comma 3, esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto inidonea, nel caso concreto, la misura di cui all'art. 284 ulteriormente “aggravata” dalle predisposizioni delle procedure di controllo previste dall'art. 275-bis. Lo specifico onere motivazionale qui introdotto potrebbe esercitare di fatto un importante influsso “pedagogico” sul giudice, inducendolo ad un'attenta riflessione preliminare sulle ragioni per cui il massimo dei controllo extracarcerario (arresti domiciliari con monitoraggio elettronico) non sarebbe sufficiente nel caso di specie.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 276 Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva. 1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.	Art. 276 Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva. 1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 1.ter. Soppresso	Nella più generale prospettiva, già richiamata, volta alla eliminazione di ogni ingiustificata rigidità, destinata comunque a riflettersi negativamente sul meccanismo applicativo delle misure cautelari personali con un effetto di sostanziale sospensione delle ordinarie regole in materia (richiedenti un giudizio in concreto in ordine alla proporzionalità ed alla adeguatezza della misura applicata), pare opportuno procedere alla soppressione del comma 1-ter dell'art. 276, che impone al giudice di sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella carceraria ogniqualvolta il soggetto trasgredisca il divieto di allontanarsi dal luogo in cui risulta obbligatoriamente ristretto, escludendo ogni spazio per una valutazione - così come invece consentito, in via generale, dal comma 1 – dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione accertata.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 282-bis Allontanamento dalla casa familiare 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. 2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. 3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato,	Art. 282-bis Allontanamento dalla casa familiare 1. <i>Identico.</i> 2. <i>Identico.</i> 3. <i>Identico.</i>	L'intervento proposto, volto ad eliminare l'interpolazione introdotta nel testo dell'art. 282-bis dalla recente legge n. 93 del 2013, risponde a ragioni di coerenza sistematica e realizza il necessario raccordo con la nuova disciplina introdotta con riguardo all'art. 275-bis. Dal punto di vista sostanziale, comunque, rimane la facoltà di applicazione degli strumenti di controllo a distanza unitamente alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, dal momento che la soppressione della specifica previsione, contenuta nella disposizione in oggetto, risulta compensata dalla modifica introdotta nel nuovo art. 275-bis volta a consentire l'adottabilità, previa valutazione del giudice, in via generale, di tali strumenti congiuntamente alla applicazione di una qualsiasi misura cautelare personale.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600 <i>bis</i>, 600 <i>ter</i>, 600 <i>quater</i>, 609 <i>bis</i>, 609 <i>ter</i>, 609 <i>quater</i>, 609 <i>quinqies</i>, 609 <i>octies</i> e 612, secondo comma, del codice penale, commesso ai danni dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo	4. <i>Identico.</i> 5. <i>Identico.</i> 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600 <i>bis</i>, 600 <i>ter</i>, 600 <i>quater</i>, 609 <i>bis</i>, 609 <i>ter</i>, 609 <i>quater</i>, 609 <i>quinqies</i>, 609 <i>octies</i> e 612, secondo comma, del codice penale, commesso ai danni dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo	

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
280, anche le modalità di controllo previste all'articolo 275 bis.	280.	
	Art. 283-bis Prestazione di cauzione 1. Con il provvedimento che dispone la prestazione di cauzione, il giudice ordina all'imputato di depositare nella cassa delle ammende una somma di denaro commisurata alle sue condizioni economiche e alla gravità del fatto. 2. La prestazione di cauzione può essere disposta da sola ovvero congiuntamente ad altre misure cautelari personali, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 285 e 286. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, non può essere applicata la sola cauzione. 3. Nel caso in cui la cauzione sia disposta congiuntamente ad altre misure cautelari personali non custodiali, il giudice può prevedere che il versamento della medesima sia soggetto a rateizzazione. In tal caso si applica l'articolo 133-ter del codice penale. 4. In luogo del deposito di cui al comma 1, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione. Il giudice valuta l'idoneità della garanzia e dei fideiussori. 5. Quando le esigenze cautelari risultano	Le fonti sovranazionali che accreditano la cauzione quale misura cautelare personale esprimono un deciso <i>favor</i> verso la prestazione di garanzie che assicurino la comparizione della persona accusata all'udienza (cfr. artt. 5 § 3 Cedu e 9 § 3 Pidcp). Ancora più dettagliate, inoltre, si presentano le Risoluzioni e le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in tema di carcerazione preventiva, le quali, nel dichiarato intento di «promuovere e sviluppare l'applicazione dei principi» consacrati nella Cedu, forniscono all'interprete preziose indicazioni in tema di cauzione e di malleveria (cfr. Ris. 65-11, del 9 aprile 1965; Racc. R(80)11, del 27 giugno 1980; Appendice alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa R (99) 22, del 30 settembre 1999; Racc. (2006) 13 del 27 settembre 2006). L'appartenenza della cauzione e della malleveria alla tradizione processualistica italiana sin dalla codificazione del 1865, costituisce un dato ineludibile, dal quale prendere le mosse. Nonostante, non fosse mancato l'auspicio che le due misure potessero subire un mutamento genetico, così da poter divenire misure autonome, e, come tali, sostitutive <i>ex ante</i> della carcerazione, a cominciare dall'<i>iter</i> di attuazione della legge-

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	aggravate per fatto addebitabile all'imputato ovvero nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice revoca con ordinanza il provvedimento di cui al comma 1 e dispone che la somma depositata o per la quale è stata data garanzia sia devoluta alla cassa delle ammende. 6. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito dei giudizi di impugnazione, l'esecuzione dell'ordinanza di cui al comma precedente è sospesa. L'ordinanza, non più soggetta ad impugnazione, vale altresì quale titolo esecutivo per l'espropriazione dei beni ipotecati. 7. Al di fuori di quanto disposto dal comma 5, con il provvedimento con cui dichiara estinta la misura, il giudice ordina la restituzione all'interessato della somma depositata, la cancellazione dell'ipoteca e l'estinzione della fideiussione.	delega del 1974, per esse fu, invece, decretato una sorta di generale e radicale ostracismo. Inizialmente soppresse, sulla scorta di un'asserita connotazione discriminatoria, e successivamente reintrodotte a larga maggioranza, con un emendamento diretto a «tener conto delle possibilità economiche dell'imputato», cauzione e malleveria vennero definitivamente sconfessate dalla commissione consultiva. Alla luce di tale evoluzione, la Relazione al Progetto preliminare del 1978, liquidava <i>tout court</i> i due istituti, che scomparvero – non senza le critiche accese della dottrina più sensibile – anche dal dibattito interno alla formulazione della delega del 1987 e del Progetto preliminare del 1988, ove il microsistema cautelare era (ed è), invece, tutto imperniato sui principi di adeguatezza e proporzionalità cautelari e, segnatamente, sul principio dell'<i>extrema ratio</i> cautelare. Attraverso la presente proposta si ipotizza l'introduzione dell'art. 283-bis c.p.p., in cui la «prestazione di cauzione» è costruita quale misura cautelare autonoma, avente per oggetto il deposito di una somma di denaro, generalmente rateizzabile, commisurata alle condizioni economiche dell'imputato ed alla gravità del fatto. Sulla falsariga della tradizione (ma v. anche l'art. 49, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), si potrebbero equiparare alla “somma di denaro” delle garanzie ipotecarie o fideiussorie, riservando al giudice la verifica sull'idoneità dei

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		garanti, anche in riferimento ai loro rapporti (grado di parentela, rapporti di vicinato, ecc.) con l'imputato. A tal riguardo sono state evidenziate, all'interno della Commissione, talune perplessità circa la possibilità concreta, per il giudice, di effettuare una verifica effettiva sulla provenienza del deposito cauzionale. La «prestazione di cauzione» è misura cautelare autonoma ovvero applicabile congiuntamente alle altre misure cautelari personali diverse dalla custodia cautelare in carcere ed in luogo di cura (artt. 285-286 c.p.p.). Al fine di rafforzare la garanzia patrimoniale, si potrebbero, infatti, concepire (superando l'attuale orientamento giurisprudenziale maggioritario: Cass., Sez. Un., 30 maggio 2006, La Stella, in Cass. pen., 2006, 3971), delle ipotesi di "cumulo" cautelare. Sulla scorta dell'esperienza del <i>bail</i> inglese, proporzionalmente al grado delle esigenze cautelari, in aggiunta alla cauzione potrebbero essere applicati braccialetto elettronico, obbligo di presentazione alla p.g., allontanamento dalla casa familiare, divieto/obbligo di dimora, arresti domiciliari. Nondimeno, quale esclusione di natura oggettiva, la Commissione ha ritenuto che, limitatamente al delitto di cui all'art. 416-bis c.p., la cauzione debba sempre essere applicata congiuntamente ad altra misura. Con riferimento alla revoca dell'ordinanza con cui il giudice concede la «prestazione di cauzione», occorre distinguere l'ipotesi di

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		cauzione “autonoma” da quella di cauzione “congiunta”. Nel primo caso, la causa della revoca viene individuata nell’aggravamento delle esigenze cautelari (art. 299, comma 4 c.p.p.) per fatto addebitabile all’imputato. Nel secondo caso, invece, sarà la trasgressione alle prescrizioni imposte (art. 276 c.p.p.) a fungere da presupposto per l’emanazione del provvedimento giurisdizionale. In ambedue i casi, peraltro, solo l’ordinanza non più impugnabile (artt. 309-311 c.p.p.) di revoca vale quale titolo esecutivo per la confisca della somma depositata ovvero per l’esproprio dei beni ipotecati. Al contrario, nelle altre ipotesi – ed indipendentemente dall’esito del processo – la somma viene restituita, l’ipoteca cancellata, la fideiussione estinta. L’individuazione del <i>quantum</i> in relazione alle capacità economiche del singolo imputato e la possibilità di rateizzazione della cauzione consentirebbero, infine, di superare eventuali dubbi di legittimità costituzionale in relazione all’art. 3 Cost., permettendo al giudice di determinare l’ammontare della somma in misura estremamente ridotta o, viceversa, in misura estremamente elevata, a seconda delle possibilità dell’imputato, attraverso una graduazione indubbiamente atta a fronteggiare le più diverse situazioni personali.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 284 Arresti domiciliari 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. 1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa. 4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. 5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.	Art. 284 Arresti domiciliari 1. <i>Identico.</i> 2. <i>Identico.</i> 3. <i>Identico.</i> 4. <i>Identico.</i> 5. <i>Identico.</i>	Si propone di eliminare la previsione di cui al comma 5-bis, introdotto dalle note riforme ispirate ad esigenze securitarie, restituendo al giudice, anche rispetto alla fattispecie ivi descritta (soggetto condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si sta attualmente procedendo), la possibilità di una valutazione in concreto rispetto alla natura e al grado delle esigenze cautelari presenti e alla scelta della misura cautelare più adeguata.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
5.bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi è stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.	5-bis. Soppresso	
Art. 299 Revoca e sostituzione delle misure. 1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose. 2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis , 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia	Art. 299 Revoca e sostituzione delle misure. 1. <i>Identico</i> 2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che sia stata irrogata o si ritiene possa essere irrogata, il giudice dispone la applicazione della stessa con modalità meno gravose ovvero la sua sostituzione con misura diversa meno grave, applicata da sola o unitamente ad altra. 2-bis. <i>Identico</i>	Le modifiche suggerite si richiamano al proposito – che già trova spazio nell'intervento proposto sull'art. 275 e che risulta, altresì, alla base del successivo intervento sull'art. 307 – di rendere possibile, in via generale (e quindi al di là delle specifiche e circoscritte ipotesi oggi disciplinate negli art. 276 e 307), la applicazione contestuale e cumulativa di più misure cautelari personali, nell'ottica sia di ampliare il ventaglio di opzioni a disposizione del giudice chiamato ad individuare il tipo di limitazione adeguata al caso concreto, sia di superare la visione carceri-centrica oggi dominante. Si è ritenuto di precisare l'adottabilità di tale soluzione, non solo nel momento iniziale di scelta dell'intervento cautelare, ma anche successivamente, in sede di ridefinizione dello stesso, tanto in <i>melius</i> (comma 2) quanto in <i>peius</i> (comma 4).

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede. 3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta. 4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose.	3-ter. <i>Identico</i> 4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone l'applicazione della misura con modalità più gravose ovvero il cumulo con misura diversa o la sua sostituzione con altra più grave.	
Art. 300 Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze. 1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. 2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura	Art. 300 Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze. 1. <i>Identico.</i> 2. <i>Identico.</i>	In attesa di un generale ripensamento della materia della durata della custodia cautelare alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dalla quale emerge, come è noto, la sollecitazione ad introdurre un sistema – non necessariamente sostitutivo, ma integrativo, semmai, rispetto alla previsione di limiti di durata massima – di controlli periodici sulla ragionevolezza del mantenimento della misura, alla Commissione è parso, comunque, opportuno avanzare la proposta,

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 312. 3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa. 4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore <i>all'entità</i> della pena irrogata. 5. Qualora l'imputato proscioltto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei sui confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>.	3. <i>Identico.</i> 4. La custodia cautelare perde efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore ai due terzi della pena irrogata. 5. <i>Identico.</i>	immediatamente realizzabile, di un intervento modificativo del comma 4. E' noto come tale disposizione, inquadrabile quale espressione del principio di proporzionalità - a mente del quale il tipo di misura deve essere correlato non solo all'entità del fatto ma anche alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (art. 275, comma 2) - prevede già che laddove sia intervenuta sentenza di condanna, ancorché sottoposta ad impugnazione, la custodia cautelare perda efficacia nel caso in cui la sua durata non sia, comunque, inferiore all'entità della pena concretamente irrogata. Si propone di abbassare il limite oggi previsto ai fini della estinzione automatica della custodia, stabilendo che questa ultima debba cessare una volta raggiunta una durata corrispondente ai due terzi della pena inflitta (potendo, tutt'al più, essere sostituita da altra misura, non custodiale). In sé ragionevole, la proposta si giustifica anche in forza del fatto che nella situazione descritta il soggetto interessato finisce per trovarsi, nella maggior parte dei casi, in condizioni tali (sotto il profilo del residuo di pena) da far plausibilmente pronosticare che, quand'anche il procedimento si concluda con sentenza di condanna irrevocabile, egli possa venire ammesso a scontare la pena secondo modalità extracarcerarie.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 307 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini. 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. 1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente. 2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, è tuttavia ripristinata: a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274; b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b). 3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'articolo 303 comma 4,	Art. 307 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini. 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone, anche cumulativamente, le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. 1-bis. Soppresso 2. <i>Identico.</i> 3. <i>Identico.</i>	La soppressione della specifica fattispecie di applicazione cumulativa di misure cautelari, dettata dal comma 1-bis (per lo più, circoscritta, oggettivamente, all'ipotesi in cui si proceda per i delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), e riguardante solo le misure di cui agli artt. 281, 282, 283), risponde ad esigenze di coerenza sistematica, nascenti dalla modifica dell'art. 275, attraverso la quale si è inteso introdurre, in via generale, la possibilità per il giudice di disporre l'adozione di una misura cautelare, da sola o unitamente ad altre.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
si tiene conto anche della custodia anteriormente subita. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 o nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera b), stia per darsi alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente. 5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lettera a).	4. <i>Identico.</i> 5. <i>Identico.</i>	
Art. 308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare. 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti	Art. 308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare. 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare e le misure interdittive perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari	Rimanendo nell'ambito delle soluzioni prospettabili in chiave di contenimento dell'uso della custodia cautelare, si è ritenuto che l'utilizzo delle misure interdittive, oggi molto sottodimensionato in ragione anche di alcune rigidità presenti nella relativa normativa, meriti senz'altro di essere rilanciato e potenziato. In questa chiave, si propone di intervenire sulla

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
dall'articolo 303. 2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1. 2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, <i>le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303.</i> 3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.	al doppio dei termini previsti dall'articolo 303. 2. Soppresso 2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, qualora le misure interdittive siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre i limiti previsti dal comma 1, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303. 3. <i>Identico.</i>	disciplina della durata delle misure <i>de quibus</i>, superando – definitivamente - l'originaria impostazione fortemente restrittiva data alla materia dal legislatore dell'89 e non adeguatamente (sinora) corretta. In questo senso, il regime di durata delle stesse viene quindi è, in via generale, equiparato a quello oggi previsto per le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare (parametrato, a sua volta, sul doppio dei termini indicati nell'art. 303), ferma la possibilità che anche siffatti limiti possano essere derogati, nelle ipotesi descritte dal comma 2-bis, previa valutazione del giudice, tramite successivi provvedimenti di rinnovazione della misura.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 386 Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia. 2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97. 3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.	Art. 386 Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo. 1. <i>Identico.</i> 2. <i>Identico.</i> 3. <i>Identico.</i>	L'idea è quella di mettere a regime (rispetto cioè anche al procedimento ordinario) le novità introdotte dalla legge n. 9 del 2012 solo per quanto riguarda il procedimento monocratico (e volte ad abbattere il fenomeno delle cosiddette "porte girevoli"), in materia di "allocazione" del soggetto arrestato o fermato nelle more del giudizio di convalida della misura cautelare. Dal punto di vista formale, si è proceduto, trasferendo nell'ambito dei rinnovati commi 4 e 5 dell'art. 386 quanto precedentemente inserito dalla ricordata legge n. 9 del 2012 nel contesto dell'art. 558 (ai commi 4-<i>bis</i> e 4-<i>ter</i>). Limitati, ma egualmente significativi gli interventi apportati, sul piano sostanziale, al testo. Per un verso, si è sostituito, nel secondo periodo del nuovo quinto comma dell'art. 386 rispetto all'omologa previsione contenuta nell'originario comma 4-<i>bis</i> dell'art. 558, il riferimento alle "ragioni di necessità ed urgenza" con quello a "ragioni di sicurezza". Ciò al fine di esplicitare la possibilità per il pubblico ministero di disporre che l'arrestato o il fermato sia condotto nella casa circondariale in luogo della camera di sicurezza allorquando sussistano ragioni di sicurezza in relazione alla pericolosità dell'arrestato. Si è così inteso distinguere le ragioni di inidoneità "logistiche" delle strutture della polizia giudiziaria da quelle di sicurezza connesse all'arrestato o fermato.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. 5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. 6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1. 7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.	4. Salvo quanto previsto dal comma 5, il pubblico ministero dispone che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati dal comma 1 dell'articolo 284. 5. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto o il fermo, o in caso di pericolosità dell'arrestato o del fermato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito il fermo o l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di sicurezza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 6. <i>Identico.</i> 7. <i>Identico.</i>	Per altro verso, non è stata ripresa, nell'ambito del nuovo art. 386, la clausola, originariamente contenuta nell'art. 4-ter dell'art. 558, che prevedeva – sempre – l'obbligo per il pubblico ministero di disporre la custodia del soggetto presso le strutture nella disponibilità della polizia giudiziaria nei casi in cui si procedesse per un delitto di cui all'art. 380, comma 2, lett. e-bis) ed f).

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 558 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3. 2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4. 3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto. 4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le	Art. 558 1. <i>Identico.</i> 2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. 3. <i>Identico.</i> 4. <i>Identico.</i>	La modifica realizza il necessario raccordo sistematico rispetto alla nuova formulazione dell'art. 386. La soppressione, all'interno della disposizione <i>de qua</i>, delle interpolazioni introdotte dalla legge n. 9 del 2012 è stata compensata tramite l'espresso rinvio ai nuovi commi 4 e 5 dell'art. 386.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. 4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito un uno dei luoghi indicati dal comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione	4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero provvede a norma dell'articolo 386, commi 4 e 5. 4-ter. Soppresso	

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
di cui al comma 4 bis, terzo periodo. 5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. 6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio. 7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. 8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2. 9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.	5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. 6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio. 7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. 8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2. 9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.	
Art. 666 Procedimento di esecuzione 1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.	Art. 666 Procedimento di esecuzione 1. <i>Identico.</i>	

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.	2. <i>Identico.</i> 3. <i>Identico.</i> 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. 4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito, personalmente ovvero, nei casi previsti dall'art.146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, con le modalità ivi previste.	L'introduzione del nuovo comma 4-bis, consente la possibilità di attivazione della videoconferenza nei casi previsti dall'art. 146-bis D.Lgs. 27/1989, come peraltro già disposto dall'art. 45-bis del medesimo D.Lgs.. Con la proposta di introduzione del comma 4-ter, si è inteso sostituire l'audizione dell'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del Giudice, da parte del magistrato di sorveglianza "prima del giorno dell'udienza", mediante l'utilizzo del collegamento audiovisivo con il Giudice dell'esecuzione. Si ritiene, in tal modo, di meglio tutelare le garanzie del detenuto assicurando la possibilità di far valere le proprie ragioni direttamente – sebbene in videoconferenza - al Giudice dell'esecuzione che procede, in luogo dell'attuale "rogatoria interna" con il magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, recependo anche un orientamento giurisprudenziale in tal senso (cfr. Cass. 4-12-2006, Di Girolamo, e Cass. 6-11-2002, Bello). Il nuovo comma 4-quater fa salva la possibilità di far assumere le dichiarazioni dell'interessato dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione nel caso in cui non siano disponibili mezzi tecnici idonei all'attivazione della videoconferenza. E' ovviamente mantenuta la possibilità per il Giudice dell'esecuzione di disporre la traduzione in aula, ove lo ritenga necessario.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili,	4-ter. Tuttavia, se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la sua partecipazione all'udienza ha luogo, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, a distanza attraverso il collegamento audiovisivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, commi 2, 3, 4 e 6. Solo ove non siano disponibili mezzi tecnici idonei, il giudice dispone che l'interessato sia sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4-ter, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione. 5. <i>Identico.</i> 6. <i>Identico.</i>	

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione. 7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. 8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato. 9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.	7. <i>Identico.</i> 8. <i>Identico.</i> 9. <i>Identico.</i>	
Art. 677 Competenza per territorio 1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. 2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la	Art. 677 Competenza per territorio 1. <i>Identico.</i> 2. <i>Identico.</i>	La modifica proposta intende – anche nella prospettiva di favorire un più agevole accesso alle misure alternative alla detenzione - eliminare la previsione della sanzione di inammissibilità della domanda di misura alternativa alla detenzione per la mancata dichiarazione o elezione di domicilio da parte del condannato libero. Premessa, infatti, la indubbia necessità della dichiarazione o elezione suddetta ai fini della concreta applicabilità della misura alternativa, la sanzione di inammissibilità della domanda, pronunciata ex art. 666, comma 2, c.p.p., pare eccessiva, perché nell'esperienza applicativa è comune il dato per cui l'omissione di tale indicazione per la scarsa dimestichezza con la

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. 2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 161.	2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 161.	normativa (l'istanza può essere infatti presentata anche personalmente) o per una lettura rigidamente formalistica del giudice può determinare l'ingresso in carcere – a motivo dell'inammissibilità in questione – di molti condannati che pure dispongono di un idoneo domicilio.
Art. 678 Procedimento di sorveglianza 1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall'art. 148 del codice penale, alle misure di	Art. 678 Procedimento di sorveglianza 1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'art. 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o di tendenza a	La proposta interviene sulla norma generale che disciplina il procedimento di sorveglianza. La soluzione suggerita intende privilegiare le esigenze di collocazione sistematica della proposta, intervenendo su un tessuto normativo già dedicato dal legislatore ai profili procedurali che attengono alla materia della sorveglianza ed evitando ulteriori interpolazioni di altre disposizioni normative (es. art. 6 (L) del d.p.r.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono , a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'art. 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'art. 667. 2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento. 3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.	delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'art. 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'art. 667. 1-bis. Il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata procede, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. <i>Identico.</i> 3. <i>Identico.</i>	115/2002). Sul piano tecnico, si interviene con la rimodulazione della norma, riservando il comma 1 alle materie per le quali si procede con la più garantita procedura di cui all'art. 666 c.p.p. (poiché involgenti più direttamente profili afferenti a diritti fondamentali, quali la libertà personale) e dedicando il nuovo comma 1-bis alle materia di competenza del magistrato di sorveglianza, per le quali si estende la più snella e semplificata procedura camerale di cui all'art. 69-bis, legge 354/75. La semplificazione della procedura dinanzi al magistrato di sorveglianza prevista dalla norma di matrice penitenziaria ha indubbiamente riscosso un successo pratico, consentendo la definizione di un numero di procedimenti che non sarebbe stato possibile raggiungere con le forme procedurali dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza. Sembra ragionevole, pertanto, implementare una soluzione che ha già dato positivi risultati sul piano della deflazione dei carichi di lavoro e della speditezza del procedimento.

Codice di procedura penale	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 684 Rinvio dell'esecuzione 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti. 2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.	Art. 684 Rinvio dell'esecuzione 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti. 2. Quando vi è fondato motivo di ritenere che sussistono i presupposti perché il Tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o la detenzione domiciliare. Se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, il magistrato di sorveglianza può disporre, in via d'urgenza, la detenzione domiciliare o la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del Tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.	La proposta modifica del comma 2 consente al magistrato di sorveglianza di applicare il beneficio della detenzione domiciliare alternativa al differimento della pena in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. La modifica si rende opportuna per realizzare il coordinamento con il disposto dell'art. 47-ter, comma 1-ter della legge di ordinamento penitenziario e per attribuire al magistrato un più ampio ventaglio di opzioni rispetto all'attuale alternativa secca tra la liberazione e il mantenimento dello stato detentivo, consentendo l'applicazione in via provvisoria della misura domiciliare in favore dei detenuti per i quali sussiste la elevata probabilità di esecuzione esterna della pena, nella forma della detenzione domiciliare ed in relazione ai quali sussista l'esigenza di un controllo a fini preventivi.

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 121 1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive . 2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare l'udienza di convalida, ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata.	Art. 121 1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 389 del codice, il pubblico ministero, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 384-bis del codice , dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una delle misure di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286 del codice . 2. <i>Identico</i> .	Si propone, nella logica di contenere i casi di allocazione in carcere dei soggetti destinatari di misure precautelari nelle more del giudizio di convalida (che sta alla base anche della modifica dell'art. 386), di rendere più stringente l'obbligo del pubblico ministero di disporre immediatamente, prima della udienza di cui all'art. 391, la liberazione dell'arrestato o del fermato, prescrivendo che l'organo d'accusa debba così procedere non solo quando, come prescritto dalla disciplina oggi vigente, non debba chiedere l'applicazione di alcuna misura coercitiva, ma anche tutte le volte in cui la misura coercitiva, che intenda comunque richiedere, non sia una di quelle previste dagli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia in carcere), 285-bis (custodia in istituto a custodia attenuata per detenute madri) e 286 (custodia in luogo di cura). E' espressamente esclusa l'operatività della disposizione <i>de qua</i> , nella versione proposta, rispetto all'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 384-bis (introdotto dalla recente legge n. 119 del 2013), sia stata disposta la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 146-bis Partecipazione al dibattimento a distanza 1-Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 <i>bis</i>, nonché nell'art. 407, comma 2 lettera <i>a</i>) n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi: <i>a</i>) quando sussistano gravi ragioni di <i>sicurezza ed ordine pubblico</i>; <i>b</i>) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie; 1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto	Art. 146-bis Partecipazione al dibattimento a distanza 1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 <i>bis</i>, nonché nell'art. 407, comma 2 lettera <i>a</i>) n. 4 del codice, la partecipazione al dibattimento, anche per fatti diversi, avviene a distanza nei seguenti casi: <i>a</i>) Quando sussistano gravi ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, anche penitenziaria; <i>b</i>) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie; 1-bis. <i>Identico</i>	Le modifiche proposte tendono ad ampliare, e razionalizzare, il ricorso allo strumento della partecipazione a distanza al dibattimento tramite il sistema della videoconferenza. La proposta di modifica del comma 1 tende ad evitare che, per un detenuto con più processi pendenti, la videoconferenza possa essere attivata solo laddove si proceda per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis e 407, comma 2, lettera <i>a</i>), n. 4 c.p.p., dovendo, invece, garantire la presenza in aula per tutti gli altri processi, vanificando così le finalità che lo strumento persegue. La proposta di modifica del comma 1 rende possibile per il Giudice, nel caso sussistano le specifiche esigenze indicate dalle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), l'attivazione della videoconferenza per un detenuto ristretto per taluno dei delitti indicati, anche nel caso in cui si proceda per fatti diversi. La riformulazione della lettera a) del comma 1 estende la possibilità per il Giudice di attivare il procedimento di partecipazione a distanza al dibattimento anche quando sussistano specifiche esigenze di sicurezza connesse allo stato di detenzione, anche sulla base di specifica richiesta dell'Amministrazione penitenziaria che dia conto di concreti pericoli: si pensi, a titolo esemplificativo, al rischio di evasione connesso alla traduzione, ovvero all'inopportunità dell'assegnazione del detenuto in istituti prossimi alla sede di giustizia per comportamenti che abbiano destabilizzato

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice.		l'ordine e la sicurezza penitenziaria, con eventuale applicazione del regime di sorveglianza particolare <i>ex art. 14-bis</i> legge 354/1975. Il miglioramento della qualità dei collegamenti tramite la c.d. "telepresenza", resa possibile dai recenti sviluppi tecnologici, rappresenta un importante strumento per contemperare il diritto alla partecipazione al processo con il dovere, per l'Amministrazione penitenziaria, di garantire le esigenze di sicurezza, determinando, tra l'altro, un forte contenimento della spesa pubblica.
Art. 240 Trattamento sanitario del detenuto <i>1. Il provvedimento previsto dall'art. 11 comma 2 della L. 26 luglio 1975, n. 354 è adottato con ordinanza dal giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza.</i> <i>2. Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1.</i>	Art. 240 Trattamento sanitario del detenuto Soppresso	La soppressione consegue alla modifica del comma 2 dell'art. 11 ord. penit. (v. rel. ill. sub art. 11, legge n. 354/75)

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione <i>da sei a venti anni</i> e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei	Art. 73 Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva per uso non esclusivamente personale, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 1-bis. <i>Identico</i>	La proposta di modifica dei commi 1, 2 e 5 è volta ad attenuare il rigore sanzionatorio attualmente previsto per i delitti indicati dall'art. 73 d.p.r. 309/1990, nonché, ove si tratti di condannati affetti da problematiche di tossicodipendenza, un più rapido accesso alle misure alternative "terapeutiche". Quanto alla modifica del comma 1 essa si riferisce, da un lato alla esclusione dall'ambito della penalizzazione delle condotte di coltivazione per uso esclusivamente personale; e dall'altro lato ad una significativa modifica del regime edittale della pena detentiva. Nella stessa prospettiva si prevede una riduzione del regime sanzionatorio previsto per le fattispecie di cui al comma 2. Quanto poi alla modifica del comma 5, essa è diretta a introdurre una autonoma fattispecie incriminatrice per le ipotesi di più lieve entità, in maniera da sottrarla all'alea del giudizio di comparazione, che in concreto potrebbe portare a soluzioni sanzionatorie particolarmente pesanti.

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da <i>sei a ventidue</i> anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella	2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da cinque a diciotto anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. 2-bis. <i>Identico</i> 3. <i>Identico</i> 4. <i>Identico</i>	

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. 5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, <i>si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.</i> 5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al	5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. 5-bis. <i>Identico</i>	

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di	5-ter. <i>Identico</i>	

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. (Nuovo comma inserito dalla L. n. 94/2013) 6. Se il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	6. <i>Identico</i> 7. <i>Identico</i>	
Art. 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a <i>venti</i> anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a <i>dieci</i> anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.	Art. 74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. 3. <i>Identico</i>	Coerentemente con le modifiche apportate sull'art. 73 d.p.r. 309/90, la proposta di modifica sull'art. 74 riguarda la rideterminazione sulle soglie, minime e massime, delle elevate pene edittali attualmente previste al comma 1, e la più stringente definizione della “forchetta” entro cui può esercitarsi la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena relativa alla fattispecie disciplinata al comma 2. Peraltro l'esperienza giudiziaria è indicativa di come, talvolta, la struttura organizzativa o le modalità di partecipazione possano avere caratteristiche di gravità molto differenti. Per tale motivo l'abbassamento del minimo edittale consente al giudice di adeguare la sanzione proprio alle ipotesi in cui l'associazione o la

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	4. <i>Identico</i> 5. <i>Identico</i> 6. <i>Identico</i> 7. <i>Identico.</i> 8. <i>Identico</i>	singola partecipazione appaiano scarsamente offensive (si pensi al ruolo che possono avere le cosiddette “sentinelle” in un luogo di spaccio o ai corrieri extracomunitari utilizzati per il trasporto).

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 89 1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia un corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando di procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma. 2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di	Art. 89 1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando di procede per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma. 2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di	La Commissione, seguendo la generale esigenza di rendere fluido un sistema bloccato da eccessive rigidità, propone di eliminare la preclusione all'adozione della misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare, espressa, per altro in termini assoluti, dal comma 4 nei confronti di alcuni soggetti, individuati per il solo fatto di essere sottoposti a procedimento per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis ord. penit., ad eccezione di quelli di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p. purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva. L'intervento proposto si muove su due piani: - eliminare la preclusione così come formulata, convogliando quell'esigenza di maggiore controllo nei confronti di soggetti considerati particolarmente pericolosi nella ben diversa previsione che gli arresti domiciliari – per altro adottabili, sulla base dell'attuale comma 1, solo a condizione che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - vengano eseguiti presso una struttura residenziale; - ridefinire l'ambito dei soggetti "particolarmente pericolosi", sostituendo l'improprio riferimento alle persone imputate o indagate per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. penit. (disposizione quest'ultima che riguarda l'accesso per le persone condannate in

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegato certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi al programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti i cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale. 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando	recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegato certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi al programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti i cui all'articolo 416-bis del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale. 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando	via definitiva agli strumenti dell'area penale esterna) con quello ai medesimi soggetti per i quali è già destinato ad applicarsi lo speciale regime dettato dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. (nella versione suggerita dalla Commissione). La portata dell'intervento, quindi, si rinviene nella sostanziale equiparazione - sotto il profilo della sottoponibilità del soggetto alla misura carceraria (subordinandola al requisito della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) - del tossico/alcool dipendente, che abbia in corso o voglia intraprendere un trattamento disintossicante, alle figure soggettive già oggi individuate dai commi 4 e 4-bis dell'art. 275 c.p.p.. La Commissione, inoltre, pur senza giungere alla formulazione di una precisa proposta, nella consapevolezza delle difficoltà di tipo organizzativo che un intervento normativo di questo tipo implicherebbe, ritiene auspicabile che, sulla scia delle buone prassi realizzate in alcuni uffici giudiziari, vengano istituzionalizzate forme di più intenso raccordo tra i servizi territoriali e il circuito giudiziario, che consentano una più rapida presa in carico dell'imputato tossico/alcooldipendente e il suo più funzionale inserimento in percorsi terapeutici di recupero.

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione. 4. Le disposizione di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva. 5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6. 5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui	accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione. 4. Soppresso 5. <i>Identico</i> 5-bis. <i>Identico</i>	

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.		
Art. 94. Affidamento in prova in casi particolari 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcool-dipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcool-dipendenza, la	Art. 94 Affidamento in prova in casi particolari 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcool-dipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, con l'esclusione dei delitti di cui agli articoli 628, comma 3 e 629, comma 2, del codice penale. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi	La vigente formulazione, stabilisce una soglia di pena differenziata per tipologia di delitti. Tale regime “a doppio binario”, introdotto con la legge n. 49/2006, vede innalzato l’originario limite di pena di quattro anni a sei per i condannati per reati “comuni”, mentre si è mantenuto invariato il precedente tetto nel caso di condannati per taluno dei particolari delitti indicati nell’art. 4-bis ord penit. per una più forte tutela delle esigenze preventive nel caso di fatti-reato di maggiore allarme sociale. L’esperienza applicativa ha, peraltro, dimostrato che di frequente, anche nel caso di taluni tra i delitti contemplati dall’articolo 4-bis, al titolo di reato astrattamente grave non corrisponde una offensività delle fattispecie concrete, che ben potrebbero – in un’ottica di graduazione delle esigenze di difesa sociale – essere ricomprese nella più favorevole disciplina. Occorre considerare, inoltre - attesa la situazione del sovraffollamento carcerario, aggravato dalla presenza di una relevantissima quota di detenuti tossicodipendenti - le non trascurabili potenzialità deflative collegate ad una accresciuta applicazione dell’affidamento “terapeutico”, quale misura di elezione per il recupero e la cura dai tossicodipendenti.

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-<i>quinquies</i> del citato decreto legislativo. 2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli	prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcool-dipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-<i>quinquies</i> del citato decreto legislativo. 2. <i>Identico</i>	In tale prospettiva, l'intervento sul comma 1, propone di estendere la possibilità di concedere la misura nel limite dei sei anni anche nei casi di rapina ed estorsione aggravate.

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione. 5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte. 6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663. 6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui	5. Soppresso 6. <i>Identico</i> 6-bis. <i>Identico</i> 6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.	La proposta di soppressione del comma 5 risponde ad una diffusa percezione degli operatori sulla utilità di consentire una applicazione della misura terapeutica oltre gli attuali stringenti limiti, tenuto conto della fenomenologia della tossicodipendenza, che implica fisiologicamente un trattamento portato sul lungo termine e la possibilità di ricadute del soggetto affetto da dipendenza, il quale non per questa sola ragione deve considerarsi non meritevole di ulteriori concessioni dell'affidamento "terapeutico". La proposta soppressiva del secondo periodo del comma 6-ter è coerente con l'obiettivo di valorizzare la natura originaria dell'affidamento in casi particolari, il cui contenuto può esser ritenuto prevalente rispetto alle esigenze preventive. In tale prospettiva, appare eccessivo il rigore dell'attuale disciplina a carico degli operatori delle comunità e delle strutture di recupero, anche alla luce dell'esigenza di non incidere sulla pienezza del ruolo educativo e terapeutico svolto dagli operatori responsabili dei percorsi terapeutici e di allineare il profilo di responsabilità di questi ultimi a quello degli altri operatori sociali e terapeutici.

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura. Art. 94-bis <i>[Concessione dei benefici ai recidivi]</i> Articolo abrogato	Art. 94-ter Concessione del beneficio all'internato 1. Se la misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcool-dipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento che la misura sia eseguita nelle forme dell'affidamento al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. 2. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo	Per gli internati, in coerenza con la filosofia che ha ispirato il sistema della Casa di Lavoro, è prevista, come unica modalità di esecuzione alternativa, a parte la detenzione domiciliare ex art. 47-<i>quater</i> per i casi ivi contemplati (soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria), la semilibertà. Misura, non solo di difficile applicazione, date le endemiche difficoltà di reperire un lavoro all'esterno, ma oltretutto, per i soggetti tossicodipendenti, del tutto inadeguata, se non accompagnata da un programma terapeutico riabilitativo. La concessione dell'affidamento al servizio sociale anche per gli internati appare pertanto quanto mai opportuna per la soddisfazione delle esigenze di prevenzione positiva, oltre che negativa, considerato che fino a quando persisterà lo stato di tossicodipendenza del condannato, perdurerà anche la sua pericolosità sociale.

DPR 9 ottobre 1990, n. 309	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
	l'internato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale nelle forme della libertà vigilata. 3. Si applicano le disposizioni dell'art. 94, in quanto compatibili.	Tale opportunità è tanto più evidente quando l'ordine di consegna per l'esecuzione di una misura di sicurezza interviene mentre il condannato tossicodipendente o alcool dipendente ha già in corso un programma terapeutico ed è costretto ad interromperlo, con grave danno per i risultati positivi già raggiunti. La durata della misura sarà commisurata in questo caso alla durata del programma terapeutico, ferma restando la possibilità per il magistrato di sorveglianza di sostituirla con la libertà vigilata qualora l'interessato abbia portato a termine la parte terapeutica del programma e residuino profili di pericolosità sociale.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. [...] 4 bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari². [...]	Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. [...] 4-bis. Soppresso. [...]	In linea con l'intervento operato sul comma terzo dell'art. 275 c.p.p., e, quindi, nella medesima prospettiva volta ad attuare il principio, in tema di limitazione della libertà personale, del "minimo sacrificio necessario", la Commissione propone la soppressione del comma 4-bis. Tale comma è già stato dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi di indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere - non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (Corte cost. sent. n. 331 del 2011). La proposta soppressione, quindi, superando ogni schema di natura presuntiva (sia di carattere assoluto sia di carattere relativo), vuole ricondurre l'adottabilità, quando si procede per i delitti <i>de quibus</i>, della misura custodiale sotto l'operatività delle regole ordinarie, che presuppongono un positivo accertamento, da

² Il presente comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Corte cost., sent. 16 dicembre 2011, n.331).

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
		parte del giudice, volta a volta, tanto della sussistenza del <i>periculum libertatis</i> , quanto della adeguatezza della sola misura più grave a fronteggiare le esigenze del caso concreto.
Art. 16 Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di <i>due</i> anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.	Art. 16 Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due / tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.	La proposta di aumento del limite di pena a tre anni si pone l'obiettivo, attraverso un ampliamento della platea dei potenziali destinatari della misura ed un più efficace coordinamento degli organi coinvolti nell'iter procedurale, di accrescere il tasso di applicazione dell'istituto, con auspicabili, significativi effetti sulla riduzione del sovraffollamento degli istituti penitenziari, considerato che, secondo le statistiche elaborate dal Ministero della giustizia, al 30 luglio 2013, nelle strutture penitenziarie italiane sono presenti 22.812 stranieri, di questi all'incirca 18.000 non sono cittadini comunitari e risultano, pertanto, potenzialmente espellibili ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998. In questa ottica viene prospettata una possibile modifica del comma 5 che potrebbe portare da due a tre anni il limite di pena ai fini dell'espulsione, nel duplice intento di accrescere il numero di detenuti che potranno essere destinatari della sanzione alternativa e di ammortizzare i tempi richiesti per istruire la procedura, consentendo una più tempestiva esecuzione del provvedimento di espulsione (considerato anche l'effetto sospensivo

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. 3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. 4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente. 5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. <i>Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.</i>	2. <i>Identico</i> 3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. 4. <i>Identico</i> 5. Nei confronti dello straniero identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13 comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due/tre anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2,	dell'opposizione proposta dall'interessato al tribunale di sorveglianza e i tempi della relativa definizione). Al fine di estendere l'ambito applicativo dell'istituto si propone una modifica del comma 5 finalizzata a sciogliere definitivamente il nodo, assai controverso nella concreta pratica applicativa, relativo alla possibilità di disporre l'espulsione, previo scioglimento del cumulo, nel caso in cui il titolo esecutivo ricomprenda uno o più reati ostativi. In tal caso, infatti, la prevalente giurisprudenza di legittimità accede alla soluzione negativa, ponendo una significativa limitazione alla possibilità di ricorrere allo strumento. Ulteriore impulso all'efficacia deflativa dell'istituto è impresso dalla proposta estensione dell'area applicativa della sanzione alternativa <i>de qua</i> per un verso ai delitti meno rilevanti previsti dal testo unico immigrazione e, per altro verso, ai delitti di cui agli artt. 628, comma 3, e 629, comma 2, del codice penale. In proposito si evidenzia che, anche senza le modifiche di ampliamento alle categorie di reato sopra riportate e l'eventuale aumento della pena residua da due a tre anni, il numero di stranieri che alla data del 30 luglio 2013 potrebbero essere espulsi con questa procedura sono 5.018. Tale numero aumenterebbe di circa 1.200 persone con l'aumento a tre anni e di circa ulteriori 1.300 con l'apertura ai reati di cui 628, comma 3, e 629, comma 2, del codice penale. Le modifiche dei commi 1 e 3 intendono

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
6. <i>Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia</i>	lett. a), del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628, comma 3, e 629, comma 2, del codice penale. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa ai reati che non la consentono. 5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso, la direzione dell'istituto penitenziario richiede all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni sulla identità e sulla nazionalità dello straniero. Nei medesimi casi, l'autorità di pubblica sicurezza procede senza ritardo alla identificazione ed alla eventuale espulsione di tutti i cittadini stranieri che, a qualunque titolo, subiscono detenzione. A tal fine, il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento. 5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale del detenuto di cui all'art. 26 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. 6. Salvo che l'autorità di pubblica sicurezza segnali che lo straniero non è stato compiutamente identificato, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti	armonizzare l'istituto della espulsione come sanzione sostitutiva, applicata dal giudice della cognizione, con l'omologa fattispecie della espulsione come sanzione alternativa alla detenzione prevista dai commi 5 e seguenti. Si è inoltre eliminato, sempre al comma 1, il riferimento ai commi 5-ter e seguenti dell'art. 14, atteso che dopo le recenti modifiche normative conseguenti alla pronuncia, da parte della Corte di giustizia, della sentenza El Dridi, per tali fattispecie di reato non è più prevista la pena detentiva. Sul versante procedurale, la finalità di abbattimento dei tempi di definizione e di efficacia pratica dell'istituto è perseguita dalle proposte modifiche in tema di coordinamento degli organi coinvolti nell'istruttoria del procedimento di espulsione, che potrà realizzarsi anche a mezzo delle necessarie intese interministeriali e con l'introduzione di disposizioni in funzione acceleratoria delle procedure di identificazione del detenuto straniero (comma 5-bis) e di investimento dell'autorità giudiziaria (comma 6). Le informazioni sulla identità e sulla nazionalità del detenuto straniero saranno inserite nella sua cartella personale di cui all'art. 26 del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 (comma 5-ter). L'istituto giuridico sul quale si interviene è costruito come una misura alternativa ma è evidente che, per la natura dello strumento (attivabile d'ufficio, senza consenso

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero <i>che</i>, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni. 7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. 9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.	utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. 7. <i>Identico</i> 8. <i>Identico</i> 9. <i>Identico</i>	dell'interessato e senza una valutazione da parte del Giudice) non contiene i caratteri propri delle misure alternative alla detenzione, secondo lo spirito delle modifiche apportate all'ordinamento penitenziario. E, tuttavia, si tratta di una disposizione che, qualora non utilizzata, potrebbe condurre gli extracomunitari ad una piena espiazione e ad un eventuale ulteriore passaggio dai CIE per giungere, in ogni caso, alla espulsione amministrativa. Si tratta, dunque, di una strada che, a legislazione data, appare equo e doveroso percorrere. Un accorgimento di tipo politico potrebbe consistere nella costruzione, quantomeno con i paesi dai quali proviene la maggior parte dei detenuti extracomunitari (Marocco, Tunisia, Algeria, Albania), di accordi diretti alla realizzazione di reti di accoglienza che possano ricevere i destinatari di questa misura sui quali investire al fine di operare un tentativo di reinserimento nel paese di provenienza. Si tratta ovviamente di strade non facili, ma destinare aiuti a questi paesi per realizzare condizioni di accoglienza per chi ha commesso reati in Italia può servire ad evitare che rientrino ed anche a ridurre il trauma che spesso deriva dal rimpatrio coattivo. Inoltre, per questa via, si potrebbero migliorare le relazioni con le ambasciate ed i consolati di tali paesi, che sono notoriamente lenti nel rispondere alle richieste di identificazione.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
(Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 n. 104)

LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

Titolo I
Giudizio di ottemperanza

Art. 112

Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.
2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:
 - a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
 - b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
 - c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
 - d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione
 - e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
 - f) delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, non più soggette ad impugnazione.**
3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.
5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.

Art. 113

Giudice dell'ottemperanza

1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale

amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.

2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d), e) **e f)**, il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza **o l'ordinanza di cui alla lettera f)** di cui è chiesta l'ottemperanza.

Art. 114 Procedimento

1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza, **dall'ordinanza di cui all'art. 112, comma 2, lettera f)**, o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni **dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato ovvero l'ordinanza non è più soggetta ad impugnazione.**

2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;

c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;

d) nomina, ove occorra, un commissario *ad acta*;

e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.

8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.

9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.

Relazione.

Le modifiche proposte agli artt. 112, 113 e 114 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 02.07.2010, n. 104) si sono rese necessarie in relazione alla facoltà per l'interessato, introdotta con il comma 6-bis dell'art. 69 ord. penit., di promuovere l'azione di ottemperanza anche per ottenere l'attuazione delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza in sede di definizione dei reclami proposti ai sensi del nuovo art. 35-bis ord. penit..